TERZA PARTE

GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

PAGINA BIANCA

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

CAPITOLO 1

REGIME GENERALE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 167

1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.

2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio, in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità, e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali tra le parti contraenti.

3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.

ARTICOLO 168

1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

2. a) I prodotti orginari degli Stati ACP :

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o che sono

- soggetti, all'atto dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti :

i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione ;

ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

b) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole che non sono soggette ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.

c) Nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, possibilmente entro quattro mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla loro presentazione.

Nel contesto della lettera a), punto ii), la Comunità decide, in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione.

d) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità :

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a) ;

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.

e) Se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

ARTICOLO 169

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

ARTICOLO 170

1. L'articolo 169 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commmercio in generale.

Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 12, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.

3. Le disposizioni riguardanti i movimenti di rifiuti pericolosi e radioattivi figurano nella Parte seconda, Titolo I, della convenzione.

ARTICOLO 171

Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 172

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 173

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.

3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei Ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

ARTICOLO 174

1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

b) Nonostante le disposizioni specifiche della presente convenzione, la Comunità non opera alcuna discriminazione tra gli Stati ACP in campo commerciale.

c) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 175

A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

ARTICOLO 176

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.

2. Il Consiglio dei Ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.

3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

ARTICOLO 177

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può autorizzare lo Stato membro interessato o prendere essa stessa misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.

2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. La Comunità si astiene dal ricorrere a misure di salvaguardia di effetto equivalente.

3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni in questione degli Stati ACP nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.

ARTICOLO 178

1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 177, paragrafo 1.

2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

3. Tuttavia le consultazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri possono prendere conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, se particolari circostanze rendono necessarie tali decisioni.

4. Per facilitare l'esame dei fatti che possono perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.

5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

6. Le consultazioni preliminari così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente al protocollo n° 4.

ARTICOLO 179

Si richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 180

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 181

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale e doganale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni ai sensi degli articoli da 167 a 180, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 12, in particolare nei casi seguenti :

1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi ;

2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri ;

3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci ;

4) se la Comunità o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 177, possono essere avviate consultazioni al riguardo in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 177, paragrafo 3.

Tali consultazioni devono concludersi entro un termine di tre mesi.

CAPITOLO 2

IMPEGNI SPECIALI PER IL RUM E LE BANANE

ARTICOLO 182

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 167, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti delle sottovoci 22 08 40 10 , 22 08 40 90, 22 08 90 11 e 22 08 90 19 della nomenclatura combinata - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n° 6.

ARTICOLO 183

Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 5.

ARTICOLO 184

Il presente capitolo ed i protocolli nn. 5 e 6 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

CAPITOLO 3

SCAMBI DI SERVIZI

ARTICOLO 185

1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli scambi di servizi per lo sviluppo delle economie degli Stati ACP, a motivo del ruolo sempre più importante che svolge questo settore nel commercio internazionale e del suo notevole potenziale di crescita.

2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'obiettivo a lungo termine da raggiungere in questo settore è la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, nel rispetto degli obiettivi delle politiche nazionali degli Stati ACP e tenendo in debita considerazione il livello di sviluppo di questi ultimi.

3. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono inoltre che sarà opportuno e necessario sviluppare la cooperazione in questo settore quando saranno noti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali.

4. Pertanto, le parti contraenti negozieranno modifiche o complementi alla presente convenzione per tener conto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali in corso in seno al GATT e per avvantaggiarsene.

5. Al termine dei negoziati di cui al paragrafo 4, che si svolgeranno nell'ambito del Consiglio dei Ministri, quest'ultimo può adottare modifiche al presente capitolo.

TITOLO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE

CAPITOLO 1

STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

ARTICOLO 186

1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie ; per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardarne il potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione degli Stati ACP nella Comunità, o verso altre destinazioni, secondo la definizione di cui all'articolo 189, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi, dei quantitativi o di entrambi i fattori.

2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate, secondo un sistema di obblighi reciproci da convenire caso per caso tra lo Stato ACP beneficiario e la Commissione, al settore, inteso nel senso più ampio possibile, in cui si sia verificata la diminuzione dei proventi da esportazione, per esservi utilizzate a favore degli operatori economici colpiti da tale diminuzione, oppure, ove opportuno, sono destinate, in un intento di diversificazione, ad essere impiegate in altri settori produttivi idonei, in linea di massima agricoli, oppure per la trasformazione di prodotti agricoli.

ARTICOLO 187

1. I prodotti contemplati sono i seguenti :

	Voce nomenclatura combinata
1. Arachidi in guscio o decorticate	1202
2. Olio di arachidi	1508
3. Cacao in grani	1801
4. Gusci o pellicole ed altri residui di cacao	1802
5. Pasta di cacao	1803
6. Burro di cacao	1804
7. Cacao in polvere	1805
8. Caffè, verde o torrefatto	0901 11 - 0901 22
9. Estratti, essenze e concentrati di caffè	2101 10 11 2101 10 19
10. Cotone in massa	5201
11. Linter di cotone	1404 20
12. Noci di cocco	0801 10
13. Copra	1203
14. Olio di cocco	1513 11 1513 19
15. Olio di palma	1511
16. Olio di palmisti	1513 21 1513 29
17. Noci e mandorle di palmisti	1207 10
18. Pelli grezze	4101 10 - 4101 30 4102 4103 10
19. Cuoio e pelli di bovini	4104 10 - 4104 29 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 39 10

20. Pelli ovine	4105
21. Pelli caprine	4106
22. Legno rozzo squadrato	4403
23. Legno segato	4407
24. Banane fresche	0803 00 10
25. Banane essiccate	0803 00 90
26. Tè	0902
27. Sisal grezzo	5304 10
28. Vaniglia	0905
29. Garofani	0907
30. Lane in massa	5101
31. Peli fini di capra mohair	5102 10 50
32. Gomma arabica	1301 20 00
33. Piretro ; succhi ed estratti di piretro	1211 90 10 1302 14
34. Oli essenziali	3301 11 - 3301 29
35. Semi di sesamo	1207 40
36. Noci e mandorle di acagiù	0801 30
37. Pepe	0904
38. Gamberetti	0306 13 0306 23
39. Calamari, polpi e seppie	0307 41 0307 49 0307 51 0307 59
40. Semi di cotone	1207 20
41. Panelli di semi e frutti oleosi	2305 2306 10 2306 50 2306 60 2306 90 93

42. Gomma	4001
43. Piselli	0708 10 0713 10 0713 20
44. Fagioli	0708 20 0713 31 - 0713 39 ex 0713 90
45. Lenticchie	0713 40
46. Noci moscate e macis	0908 10 0908 20
47. Noci e mandorle di karité	1207 92
48. Olio di karité	ex 1515 90 40 ex 1515 90 99
49. Manghi	ex 0804 50

2. Per tener conto degli interessi dello Stato ACP interessato, in tutti i casi in cui si applica il sistema, la Commissione considera come un prodotto ai sensi del presente capitolo :

a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 ;

b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 7, 8 e 9, 10 e 11, da 12 a 14, da 15 a 17, da 18 a 21, 22 e 23, 24 e 25, 47 e 48.

ARTICOLO 188

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all'articolo 187, dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento delle ragioni di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.

ARTICOLO 189

1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione :

a) nella Comunità, da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 2 ;

b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 2, per il quale è concessa tale deroga ;

c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 2.

2. Qualora uno o più Stati ACP presenti una richiesta relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 187, paragrafo 1, il Consiglio dei Ministri, sulla scorta di una relazione redatta dalla Commissione in base ad informazioni pertinenti che saranno fornite dallo Stato o dagli Stati ACP richiedenti, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.

3. Se, in base ai dati pertinenti relativi alla media dei due anni precedenti l'anno di applicazione, almeno il 70 % del totale dei proventi da esportazione di uno Stato ACP provenienti da prodotti coperti dal sistema non deriva da esportazioni a destinazione della Comunità, il sistema si applica automaticamente alle esportazioni da parte di tale Stato di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 187, paragrafo 2, indipendentemente dalla sua destinazione.

La percentuale di cui sopra è del 60 % per gli Stati ACP meno sviluppati.

Per ogni anno di applicazione e per ciascuno Stato ACP, la Commissione si accerta che siano soddisfatte tali condizioni.

ARTICOLO 190

Ai fini precisati all'articolo 186, e per la durata del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione,, l'importo ivi indicato è destinato al sistema. Tale importo, inteso a coprire il complesso degli impegni nell'ambito del sistema, è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 191

1. L'importo globale di cui all'articolo 190 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione del protocollo finanziario.

2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno degli anni di applicazione del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, eccettuato l'ultimo, è riportata di diritto all'anno successivo.

ARTICOLO 192

Sono accreditati alle risorse del sistema gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo.

Sono accreditati alle risorse del sistema gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo.

Qualsiasi parte di una frazione annua che non sia stata pagata sotto forma di anticipi o di trasferimenti, continuerà a produrre interessi a vantaggio delle risorse del sistema fino al suo impiego nell'ambito dell'esercizio seguente.

ARTICOLO 193

Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati :

1. la frazione annua, ridotta o aumentata degli importi eventualmente utilizzati o resi disponibili a norma dell'articolo 194, paragrafo 1 ;

2. gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 191, paragrafo 2 ;

3. l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 192.

ARTICOLO 194

1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate conformemente all'articolo 197 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste agli articoli 202-204, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25 % della frazione dell'anno successivo.

2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento di cui al paragrafo 1, relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento è ridotto del 10 %.

3. Qualora, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti così determinato sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza è ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.

4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 2, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.

ARTICOLO 195

Per quanto concerne le rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 190, compresi gli interessi di cui all'articolo 192, eventualmente esistenti al termine dell'ultimo anno dell'applicazione del sistema nell'ambito del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione ;

a) le somme rese disponibili in applicazione delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 197 sono corrisposte nuovamente a ciascuno Stato ACP proporzionalmente al prelievo o ai prelievi effettuato o effettuati nei suoi confronti a titolo di tali disposizioni ;

b) se, dopo applicazione delle disposizioni della precedente lettera a) sussistono rimanenze, il Consiglio dei Ministri ne decide l'utilizzazione.

ARTICOLO 196

1. Il sistema si applica ai proventi delle esportazioni di uno Stato ACP dei prodotti di cui all'articolo 187, paragrafo 2, qualora, nell'anno che precede l'anno di applicazione, tali proventi originati dall'esportazione di ciascun prodotto verso tutte le destinazioni, dedotte le riesportazioni, abbiano rappresentato almeno il 5 % del totale dei suoi proventi da esportazione di tutte le merci. Nel caso del sisal, tale percentuale è del 4 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1, è dell'1 % nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

3. Qualora, a seguito di una calamità naturale, la produzione del prodotto in questione abbia subito una notevole diminuzione nell'anno che precede l'anno di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata basandosi sulla media dei proventi da esportazione per questo prodotto nei tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.

Per notevole diminuzione della produzione si intende una diminuzione pari almeno al 50 % rispetto alla produzione media durante i tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.

ARTICOLO 197

1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto di cui all'articolo 187, paragrafo 1, nella Comunità o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 189.

2. Il livello di riferimento è costituito dalla media dei proventi da esportazione dei sei anni civili che precedono ciascun anno di applicazione, escludendo l'anno dal risultato più elevato e quello dal risultato più basso.

3. La differenza tra il livello di riferimento e i proventi effettivi del'anno civile di applicazione, ridotta di un importo pari al 4,5 % di tale livello di riferimento, costituisce la base del trasferimento. Nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, la percentuale è pari all'1 %.

4. Le riduzioni di cui al precedente paragrafo 3 non si applicano qualora, nel caso degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare, la differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi sia inferiore a 2 milioni di ecu e qualora, nel caso degli Stati ACP insulari, tale differenza sia inferiore a 1 milione di ecu.

In nessun caso la riduzione della differenza tra il livello di riferimento ed i proventi effettivi è superiore al :

- 20 % per gli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare ;

- 30 % per gli altri Stati ACP.

5. L'importo del trasferimento è costituito dalla base di trasferimento, eventualmente previa applicazione delle disposizioni degli articoli da 202 a 204 e 194.

ARTICOLO 198

1. Qualora uno Stato ACP

- intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure

- inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,

il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga prevista

- all'articolo 189, paragrafo 2, la base di trasferimento è calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunità quelli a destinazione degli altri Stati ACP ;

- all'articolo 189, paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni.

ARTICOLO 199

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione statistica.

2. Gli Stati ACP notificano alla Commissione i dati statistici annuali specificati nella dichiarazione comune che figura nell'allegato XLIII.

3. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al massimo entro il 31 marzo successivo all'anno di applicazione. In caso contrario, lo Stato ACP interessato perde qualsiasi diritto al trasferimento per il prodotto o i prodotti in questione per l'anno di applicazione di cui trattasi.

ARTICOLO 200

1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 187 :

a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure

b) introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.

2. Per effettuare i calcoli di cui all'articolo 197 si usano le statistiche calcolate e pubblicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

3. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga :

a) di cui all'articolo 189, paragrafo 2, le statistiche relative alle esportazioni del prodotto o dei prodotti in oggetto a destinazione di altri Stati ACP sono quelle che risultano dalla moltiplicazione del volume esportato dallo Stato ACP interessato per il valore unitario medio delle importazioni della Comunità, calcolato e pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee o, in mancanza di questo dato, si utilizzano le statistiche dello Stato ACP interessato ;

b) di cui all'articolo 189, paragrafo 3, le statistiche relative alle esportazioni del prodotto o dei prodotti in oggetto verso tutte le destinazioni sono quelle che risultano dalla moltiplicazione del volume esportato dallo Stato ACP interessato per il valore unitario medio delle importazioni della Comunità, calcolato e pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee o, in mancanza di questo dato, si utilizzano le statistiche dello Stato ACP interessato.

4. In caso di divergenze significative tra i dati dell'Istituto statistico delle Comunità europee e quelli dello Stato ACP interessato, si procede a consultazioni tra quest'ultimo e la Commissione.

ARTICOLO 201

Non vi sarà trasferimento se dall'esame del fascicolo, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi da esportazione nella Comunità è conseguenza di misure o di politiche discriminatorie a danno della Comunità.

ARTICOLO 202

La base di trasferimento è ridotta proporzionalmente alla diminuzione dei proventi da esportazione del prodotto in questione verso la Comunità se, dopo esame congiunto della Commissione e dello Stato ACP interessato, risulta che essa sia dovuta a misure di politica commerciale adottate dallo Stato ACP, o tramite i suoi operatori economici, allo scopo di provocare una contrazione dell'offerta ; la riduzione può avere come conseguenza l'annullamento della base di trasferimento.

ARTICOLO 203

Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonché della domanda nella Comunità rivelì forti cambiamenti, si avviano consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

ARTICOLO 204

La base di trasferimento per un dato prodotto non può essere in nessun caso superiore all'importo corrispondente calcolato sulla base delle esportazioni dello Stato ACP interessato verso tutte le destinazioni.

ARTICOLO 205

1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento.

2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un accordo di trasferimento fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 206

1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire versamenti anticipati e trasferimenti rapidi conformemente alle procedure di cui all'articolo 207.

2. Le disposizioni dell'articolo 205 si applicano, per analogia, ai versamenti anticipati.

ARTICOLO 207

1. Qualora lo Stato ACP abbia trasmesso i dati statistici necessari anteriormente al 31 marzo successivo all'anno di applicazione, conformemente all'articolo 199, paragrafo 3, la Commissione informa ciascuno Stato ACP, al massimo il 30 aprile successivo, circa la situazione di ciascun prodotto elencato all'articolo 187, paragrafo 2, esportato da detto Stato nel corso dell'anno in esame.

2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le procedure previste agli articoli 201, 202 e 203 siano portate a termine al massimo entro il 30 giugno dell'anno di cui trattasi. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione del fascicolo.

3. Fatto salvo l'articolo 206, e al massimo entro il 31 luglio dell'anno di cui trattasi, la Commissione decide in merito a tutti i trasferimenti, tranne quelli per i quali non sono ancora state completate le consultazioni.

4. Alla data del 30 settembre dell'anno in questione, la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento dell'insieme dei trasferimenti.

ARTICOLO 208

1. In caso di disaccordo tra uno Stato ACP e la Commissione sui risultati degli esami o delle consultazioni di cui agli articoli da 201 a 203 e 199, paragrafo 3, lo Stato ACP interessato può avviare, salvo eventuale ricorso alle disposizioni dell'articolo 352, una procedura di buoni uffici.

2. La procedura di buoni uffici è condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento.

Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta.

4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame degli altri trasferimenti relativi allo stesso anno d'applicazione.

ARTICOLO 209

1. Qualora dall'applicazione degli articoli 196 e 197 risulti una base di trasferimento, lo Stato ACP interessato comunica alla Commissione, nel mese successivo al ricevimento della notifica di cui all'articolo 207, paragrafo 1, un'analisi sostanziale relativa al settore colpito dalla diminuzione dei proventi, alle relative cause, alle politiche perseguite dalle autorità in tale settore nonché ai progetti, programmi e azioni cui lo Stato beneficiario si impegna a destinare le risorse conformemente agli obiettivi fissati all'articolo 186, paragrafo 2.

2. Qualora, in conformità dell'articolo 186, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni.

3. I progetti, i programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono esaminati dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato.

4. Qualora nel settore cui è destinato il trasferimento sia già stata attuata un'azione di adeguamento per la ristrutturazione delle varie attività di produzione e di esportazione, o di diversificazione, le risorse saranno utilizzate conformemente a qualsiasi politica coerente di riforme nei settori interessati e, se necessario, potranno contribuire alla loro attuazione.

ARTICOLO 210

Quando si sia raggiunto un accordo sull'impiego delle risorse, lo Stato ACP e la Commissione firmano un protocollo che definisce il quadro di reciproche obbligazioni e che precisa le modalità di utilizzazione delle risorse del trasferimento nelle varie fasi delle azioni convenute.

ARTICOLO 211

1. Alla firma della convenzione di trasferimento di cui all'articoli 205, paragrafo 2, l'importo del trasferimento in ecu è versato su un conto che produce interessi e per il quale è richiesta la presentazione della doppia firma, dello Stato ACP e della Commissione. Gli interessi sono accreditati a tale conto.

2. La somma che si trova sul conto di cui al precedente paragrafo 1 è mobilitata in funzione della realizzazione delle azioni di cui al protocollo relativo all'utilizzazione delle risorse, fatte salve le disposizioni dell'articolo 212.

3. Le procedure stabilite al precedente paragrafo 2 si applicano, per analogia, ai fondi di contropartita eventualmente resi disponibili.

ARTICOLO 212

1. Entro i dodici mesi successivi alla mobilitazione delle risorse, lo Stato ACP beneficiario comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite.

2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, che quest'ultimo deve presentare entro un termine di due mesi.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantochè lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli.

Questa misura è immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.

CAPITOLO 2

IMPEGNI SPECIALI CONCERNENTI LO ZUCCHERO

ARTICOLO 213

1. Conformente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.

2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo n° 8.

3. L'articolo 177 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.

4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si può ricorrere alle istituzioni da essa create.

5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.

6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane di applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.

7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francese d'oltremare.

CAPITOLO 3

PRODOTTI MINERARI :

SISTEMA SPECIALE DI FINANZIAMENTO (SYSMIN)

ARTICOLO 214

1. E' istituito un sistema speciale di finanziamento destinato agli Stati ACP il cui settore minerario sia importante per la loro economia e incontri difficoltà accertate o prevedibili in un prossimo futuro.

2. Il suo obiettivo è di contribuire alla creazione di una base più solida ed anche più ampia per lo sviluppo degli Stati ACP, sostenendo i loro sforzi :

- per tutelare il settore di produzione e di esportazione mineraria con interventi di risanamento o di prevenzione volti a rimediare alle gravi conseguenze sull'economia per la perdita di validità economica dovuta ad una riduzione della loro capacità di produzione o di esportazione e/o dei proventi da esportazione di prodotti minerari a seguito di rilevanti modifiche tecnologiche o economiche o di perturbazioni temporanee o imprevedibili, indipendenti dalla volontà dello Stato interessato e dell'impresa che gestisce il settore colpito. Un'attenzione particolare sarà prestata all'adeguamento della situazione competitiva delle imprese ai mutamenti delle condizioni di mercato ;

- o per diversificare e allargare le basi della loro crescita economica in particolare contribuendo, per gli Stati che dipendono in modo rilevante dalle esportazioni di un prodotto minerario, alla realizzazione dei progetti e programmi di sviluppo già avviati ma seriamente compromessi in seguito a forti ribassi dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione.

3. Nel perseguire questi obiettivi, tale sostegno

- sarà adattato alle necessità di ristrutturazione economica dello Stato ACP interessato

- terrà conto, allorché verrà definito ed attuato, degli interessi reciproci delle parti contraenti.

ARTICOLO 215

1. Il sistema speciale di finanziamento previsto all'articolo 214 è destinato agli Stati ACP che esportino verso la Comunità e che, in almeno due dei quattro anni precedenti quello della domanda d'intervento, abbiano ricavato :

a) il 15 % o più dei loro proventi da esportazione da uno dei prodotti seguenti : rame (compreso il cobalto), fosfati, manganese, bauxite ed allumina, stagno, minerale di ferro agglomerato o meno, uranio ;

b) oppure il 20 % o più dei loro proventi da esportazione da tutti i prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi diversi dall'oro, nonché il petrolio e il gas).

Tuttavia, per gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono, rispettivamente del 10 % e del 12 %.

Per il calcolo dei limiti di cui alle lettere a) e b), i proventi da esportazione non comprendono quelli provenienti dai prodotti minerari non contemplati dal sistema.

2. Il ricorso al sistema speciale di finanziamento è possibile, quando in base agli obiettivi di cui sopra :

a) si costata o si prevede che la validità di una o più imprese del settore minerario ha risentito o risentirà gravemente di eventi temporanei o imprevedibili, tecnici, economici o politici indipendenti dalla volontà dello Stato o dell'impresa interessata e quando il danno arrecato alla validità economica porta o potrà portare ad una riduzione significativa dei redditi per lo Stato ACP interessato - valutato in particolare in funzione di una riduzione delle capacità di produzione o di esportazione del prodotto in questione aggirantesi intorno al 10 % - e/o ad un deterioramento della bilancia dei conti con l'estero.

La prevedibilità del danno alla validità economica è caratterizzata da un inizio di degrado dell'apparato produttivo e dal suo impatto sull'economia del paese ;

b) o, per il caso contemplato al punto 1, lettera a), si costata che un notevole calo dei proventi da esportazione del prodotto minerario in questione rispetto alla media dei due anni precedenti quello della richiesta compromette seriamente la realizzazione di progetti o programmi di sviluppo già avviati. Per essere preso in considerazione tale calo deve :

- risultare da eventi imprevisti di ordine tecnico, economico o politico ; esso non può essere provocato artificialmente, direttamente o indirettamente, da politiche e misure dello Stato ACP o degli operatori economici interessati ;

- corrispondere ad un calo dell'ordine almeno del 10 % dei proventi da esportazione totali dell'anno precedente a quello della richiesta.

Gli eventi previsti summenzionati riguardano perturbazioni quali incidenti, incidenti tecnici gravi, avvenimenti politici interni o esterni gravi, modifiche tecnologiche ed economiche rilevanti, oppure modifiche commerciali importanti nelle relazioni con la Comunità.

3. Uno Stato ACP può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora sussistano le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 216

1. L'intervento previsto all'articolo 215 è orientato verso gli obiettivi del sistema definiti all'articolo 214, paragrafo 2.

- Quando il mantenimento o il ritorno della validità economica della(e) impresa(e) mineraria(e) è ritenuto possibile e appropriato da entrambe le parti, l'intervento è destinato a finanziare progetti o programmi, compresa la ristrutturazione finanziaria delle imprese interessate, per mantenere, ristabilire o razionalizzare ad un livello economicamente valido la capacità di produzione e di esportazione in questione.

- Quando il mantenimento o il ritorno alla validità economica non è ritenuto possibile dalle due parti, l'intervento è destinato ad amplificare le basi della crescita economica mediante il finanziamento di validi progetti o programmi di riconversione o di diversificazione orizzontale o verticale.

- Anche qualora sia possibile ristabilire la validità economica, l'obiettivo di diversificazione potrà essere perseguito, di comune accordo, se il grado di dipendenza dell'economia dal prodotto minerario in questione è significativo.

- In caso di applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2, lettera b), l'obiettivo di diversificazione è perseguito mediante un finanziamento che contribuisca alla realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo, al di fuori del settore minerario, che siano già avviati e che risultino compromessi.

2. A tale proposito la decisione di assegnazione dei fondi a progetti o programmi terrà debitamente conto degli interessi economici e delle implicazioni sociali di tale intervento nello Stato ACP interessato e nella Comunità e sarà adeguata alle esigenze di ristrutturazione economica dello Stato ACP in questione.

Nell'ambito delle richieste presentate a titolo dell'articolo 215, paragrafo 1, lettera b), la Comunità e lo Stato ACP interessato si adopereranno congiuntamente e in modo sistematico per definire il campo e le modalità dell'eventuale intervento, così da non pregiudicare le produzioni minerarie comunitarie concorrenti.

L'esame e la considerazione degli elementi di cui sopra rientrano nella diagnosi di cui all'articolo 217, paragrafo 2.

3. Sarà prestata particolare attenzione

- alle operazioni di trasformazione e di trasporto, in particolare a livello regionale, e alla buona integrazione del settore minerario nel processo globale di sviluppo economico e sociale del paese ;

- alle azioni preventive atte a ridurre al minimo gli effetti perturbatori mediante l'adeguamento alle tecnologie, il perfezionamento delle competenze tecniche e di gestione del personale locale e l'adeguamento delle competenze del personale locale alle tecniche di gestione delle imprese ;

- nonché al rafforzamento della capacità scientifica e tecnologica degli Stati ACP per quanto riguarda la produzione di nuovi materiali.

ARTICOLO 217

1. La richiesta d'intervento comporta le informazioni sulla natura dei problemi incontrati, sulle conseguenze accertate o previste delle perturbazioni, tanto a livello nazionale quanto a livello della(e) impresa(e) mineraria(e) colpita(e), nonché indicazioni, sotto forma di scheda di identificazione, sulle misure o azioni attuate o auspicate per rimediarvi.

La richiesta è fatta non appena sono accertate le suddette conseguenze e entro un termine che non superi i dodici mesi per la costituzione del fascicolo.

2. Prima di qualsiasi decisione della Comunità, si procede in modo sistematico ad una diagnosi tecnica, economica e finanziaria del settore minerario interessato per valutare sia l'ammissibilità della richiesta sia il progetto o programma di utilizzazione da intraprendere. Tale diagnosi, che è molto accurata, tiene conto in particolare, per la definizione dell'intervento, delle prospettive del mercato mondiale e, fatto salvo l'articolo 216, paragrafo 2, primo comma della situazione del mercato comunitario dei prodotti interessati. Essa comporta inoltre un'analisi delle eventuali conseguenze di detto intervento per le produzioni minerarie concorrenti degli Stati membri, nonché di quelle che possono risultare per lo Stato ACP interessato qualora tale intervento non sia attuato. L'obiettivo sarà di verificare :

- se la validità dell'apparato produttivo considerato sia stata o rischi di essere danneggiata, se sia possibile ristabilirla, o se sia più opportuno ricorrere ad interventi di diversificazione ;

- oppure se la diminuzione dei proventi da esportazione di cui all'articolo 215, paragrafo 2, lettera b), comprometta seriamente la realizzazione dei progetti o programmi di sviluppo già avviati.

Questa diagnosi sarà fatta secondo le procedure della cooperazione finanziaria e tecnica. A tal fine si farà ricorso a una stretta cooperazione con lo Stato ACP e con i suoi operatori economici interessati.

3. L'ammissibilità e la proposta di finanziamento formano oggetto di un'unica decisione.

La Comunità e lo Stato ACP adotteranno le misure necessarie per accelerare l'esame delle richieste e per consentire una rapida attuazione dell'intervento appropriato.

ARTICOLO 218

1. In caso di necessità si può finanziare mediante le risorse del sistema un'assistenza tecnica per l'attuazione e la sorveglianza del progetto.

2. Le procedure applicabili alla suddetta assistenza e le relative modalità di esecuzione sono quelle previste dalla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo della convenzione.

ARTICOLO 219

1. Ai fini precisati all'articolo 214 e per la durata del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, la Comunità stanzia l'importo globale ivi menzionato destinato a far fronte alla totalità dei suoi impegni nell'ambito del sistema speciale di finanziamento. L'importo destinato al sistema è gestito dalla Commissione.

2. a) Detto importo è diviso in un numero di frazioni annue uguali, corrispondenti al numero di anni di applicazione. Ogni anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli è presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione dell'anno successivo ;

b) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione del protocollo finanziario allegato alla presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo ;

c) di conseguenza le risorse disponibili per ciascun anno di applicazione sono costituite dai seguenti elementi :

- la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati in applicazione della lettera a) ;

- gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera b).

d) In caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione e fatte salve le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli importi previsti sono ridotti in conseguenza.

Prima della scadenza del periodo di applicazione del protocollo finanziario il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale.

3. L'importo dell'intervento previsto all'articolo 215 viene fissato dalla Commissione in funzione dei fondi disponibili per il sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti e programmi di applicazione, delle possibilità di cofinanziamento, nonché dell'importanza relativa per l'economia dello Stato ACP, dell'industria mineraria colpita.

4. In nessun caso uno stesso Stato ACP può beneficiare di più del 35 % dei fondi disponibili in base al paragrafo 2, lettera c). Questo tasso è pari al 15 % per gli interventi ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 1, lettera b).

5. Le risorse concesse allo Stato ACP in base al sistema speciale di finanziamento possono essere cedute da quest'ultimo al mutuatario finale a condizioni finanziarie differenti fissate nell'ambito della decisione di finanziamento e risultanti dall'analisi del progetto d'intervento fatta sulla base di criteri economici e finanziari abituali per il tipo di progetto previsto.

6. La diagnosi di cui all'articolo 217 è finanziata con le risorse del sistema.

7. In casi eccezionali, dovuti a una situazione d'emergenza che la diagnosi dovrà confermare e giustificare in una prima fase, allo Stato ACP che ne faccia richiesta può essere accordato un anticipo a titolo di prefinanziamento parziale del progetto o programma che fa seguito a tale situazione.

TITOLO III

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

OBIETTIVI

ARTICOLO 220

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo persegue i seguenti obiettivi, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata :

a) favorire gli sforzi degli Stati ACP per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito a lungo termine, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza ;

b) contribuire al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere ;

c) promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività, e la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo ;

d) contribuire alla più vasta partecipazione possibile della popolazione ai benefici dello sviluppo ;

e) contribuire a sviluppare la capacità degli Stati ACP di innovare, adeguare e trasformare le tecnologie ;

f) contribuire alla prospezione, alla conservazione, alla trasformazione, all'elaborazione e allo sfruttamento ottimali e giudiziosi delle risorse naturali degli Stati ACP allo scopo di incoraggiare i loro sforzi di industrializzazione e di diversificazione economica ;

g) sostenere e promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane degli Stati ACP ;

h) favorire un incremento delle correnti finanziarie dirette ai paesi ACP che rispondono alle esigenze evolutive degli Stati ACP e sostenere gli sforzi degli Stati ACP volti ad armonizzare la cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo mediante operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni di finanziamento o terzi ;

i) contribuire ad alleviare il peso del debito, che costituisce un ostacolo rilevante per le prospettive di sviluppo a lungo termine degli Stati ACP, garantendo un aumento dei trasferimenti non generatori di indebitamento e sviluppando ed attuando in modo coordinato e integrato i diversi strumenti della convenzione ;

j) promuovere e mobilitare risorse a sostegno di programmi di adeguamento validi, efficaci ed orientati verso la crescita ;

k) ricercare nuovi metodi per incentivare negli Stati ACP l'investimento privato diretto ; sostenere lo sviluppo di un settore privato ACP sano, prospero e dinamico e incoraggiare i flussi di investimenti privati, nazionali ed esteri, nei settori produttivi degli Stati ACP ;

l) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione a livello regionale ;

m) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva di un nuovo ordine economico mondiale ;

n) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza ;

o) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.

SEZIONE 2

PRINCIPI

ARTICOLO 221

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo :

a) è attuata sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP sul piano nazionale e regionale, in conformità di questi ultimi, tenendo debitamente conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali di questi Stati e delle loro particolari potenzialità ;

b) è accordata a condizioni molto liberali ;

c) garantisce che gli apporti di risorse siano effettuati su base più prevedibile e regolare ;

d) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'utilizzazione delle risorse finanziarie ed una efficace decentralizzazione dei poteri decisionali ;

e) rafforza e utilizza il più possibile le risorse umane e le strutture amministrative esistenti degli Stati ACP ;

f) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma in questione ;

g) avviene con le minime formalità amministrative possibili e secondo procedure semplici e razionali, affinché i progetti e i programmi possano essere attuati in modo rapido ed efficace ;

h) prevede che l'assistenza tecnica sia concessa unicamente su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessato/interessati, offra la qualità richiesta, risponda ad un bisogno e presenti un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni per formare rapidamente ed efficacemente il personale ACP destinato a subentrare.

SEZIONE 3

LINEE DIRETTRICI

ARTICOLO 222

1. Gli interventi finanziari nell'ambito della convenzione sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.

2. Spetta agli Stati ACP :

a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi ;

b) scegliere i progetti e programmi ;

c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e programmi ;

d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto ;

e) eseguire e gestire i progetti e programmi ;

f) provvedere al corretto andamento dei progetti e programmi.

3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente :

a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ;

b) adottare i programmi indicativi ;

c) istruire i progetti e programmi ;

d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti ;

e) seguire e valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi ;

f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.

4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e programmi.

ARTICOLO 223

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti contraenti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

SEZIONE 4

CAMPO D'APPLICAZIONE

ARTICOLO 224

Nel quadro della convenzione, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo verte su :

a) progetti e programmi d'investimento ;

b) rinnovamento dei progetti e programmi ;

c) programmi settoriali e generali per il sostegno delle importazioni, in conformità dell'articolo 225, che possono assumere la forma di :

i) programmi settoriali di importazione (PSI) in natura e/o ;

ii) programmi settoriali d'importazione (PSI) sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali e/o ;

iii) programmi generali di importazione (PGI) sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti ;

d) sostegno al bilancio per attenuare la pressione finanziaria interna attraverso l'utilizzazione dei fondi di contropartita creati dai vari strumenti comunitari ;

e) sostegno alle misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti ;

f) programmi di cooperazione tecnica ;

g) ricorso a mezzi elastici per sostenere gli sforzi delle comunità rurali ;

h) spese ricorrenti (segnatamente spese correnti di amministrazione e di funzionamento e di manutenzione, in moneta locale e in valuta) dei progetti e programmi nuovi, in corso e ultimati ;

i) caso per caso, spese supplementari sostenute dagli Stati ACP che riguardano esclusivamente l'amministrazione e la supervisione dei progetti e programmi finanziati dal Fondo europeo per lo Sviluppo, in seguito denominato "Fondo" ;

j) linee di credito e sostegno ai meccanismi regionali di pagamento ed alle operazioni relative ai crediti all'esportazione negli Stati ACP ;

k) partecipazioni ;

l) una combinazione di tutti gli elementi di cui sopra o parte di essi, integrati in programmi di sviluppo settoriale.

ARTICOLO 225

I programmi settoriali di importazione sono finanziati, a richiesta, per mezzo dei fondi del programma indicativo allo scopo di sostenere le misure adottate dallo Stato ACP interessato nel settore o nei settori per i quali viene richiesto un contributo, in conformità dell'articolo 281. I programmi d'importazione hanno lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi dell'economia, all'espansione della capacità produttiva e di esportazione, al trasferimento o allo sviluppo delle tecnologie e al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo. I programmi di importazione possono includere il finanziamento di inputs destinati al sistema produttivo quali beni strumentali e beni intermedi, materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi e forniture in grado di consentire il miglioramento delle prestazioni e del livello del sistema sanitario e di insegnamento. Inoltre i crediti erogati per il sostegno all'adeguamento strutturale possono essere utilizzati per programmi settoriali di importazione, di cui all'articolo 224 lettera c), punti i) e ii), e per programmi generali di importazione, di cui all'articolo 224, lettera c), punto iii).

ARTICOLO 226

Salvo disposizione contraria, i fondi di contropartita creati dai vari strumenti comunitari sono utilizzati in modo specifico per finanziare le spese locali :

a) dei progetti e programmi del Fondo nell'ambito del programma indicativo ;

b) di altri progetti e programmi convenuti ;

c) di voci di bilancio specifiche nell'ambito dei programmi di spesa pubblica degli Stati ACP, come quelli attuati nei settori sanitario, dell'insegnamento, della formazione, della creazione di posti di lavoro e della tutela dell'ambiente ;

d) delle misure volte ad attenuare le ripercussioni sociali negative dell'adeguamento strutturale ; dette misure possono comprendere :

i) aiuti alle organizzazioni locali come le cooperative ed altri tipi di associazioni di reciproca assistenza ;

ii) il sostegno di categorie di beneficiari sul piano della nutrizione e della sanità, nonché dell'ammodernamento dell'infrastruttura dei servizi sanitari ;

iii) azioni di riciclo ;

iv) l'insegnamento prescolare ed elementare, in particolare nelle zone svantaggiate ;

v) il ripristino, il mantenimento e la modernizzazione dell'infrastruttura economica e sociale ;

vi) il pagamento di indennità di liquidazione ai lavoratori licenziati del settore pubblico o semipubblico, o un contributo destinato a conservare il loro posto di lavoro per un periodo determinato, oppure l'aiuto alla ricerca di un altro posto di lavoro ;

vii) la fornitura o il contributo all'acquisto di utensili di base ;

viii) piccoli progetti ad elevata intensità di manodopera in grado di creare posti di lavoro per i lavoratori non qualificati, i giovani e le donne, garantendone nel contempo la formazione e contribuendo a ripristinare o a sviluppare l'infrastruttura delle zone sia rurali che urbane ;

ix) il rafforzamento della capacità dei quadri dello Stato ACP di amministrare programmi sociali ;

x) misure volte ad aiutare le donne, gli anziani, i minorati ed altre categorie vulnerabili per le quali le conseguenze sociali negative dell'adeguamento strutturale sono particolarmente penose.

ARTICOLO 227

1. Possono essere concessi ad uno Stato ACP fondi per finanziare spese ricorrenti (che comprendono le spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento) così da garantire l'utilizzazione ottimale degli investimenti che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato ed il cui esercizio costituisce temporaneamente un onere per lo Stato ACP o altri beneficiari idonei. Questo sostegno può coprire, per i progetti e i programmi anteriori o nuovi in atto, le spese correnti di amministrazione e di esercizio, come :

a) le spese sostenute durante il periodo iniziale per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di infrastruttura ;

b) le spese di esercizio, manutenzione e/o amministrazione dei progetti e programmi di infrastrutture attuati precedentemente.

2. Viene accordato un trattamento particolare al finanziamento delle spese ricorrenti negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 228

Gli aiuti finanziari in virtù della convenzione possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e programmi.

SEZIONE 5

SETTORI D'INTERVENTO

ARTICOLO 229

1. Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti e programmi in tutti i settori o in tutti gli ambiti contemplati dalla presente convenzione, e può riguardare in particolare :

a) lo sviluppo agricolo e rurale, e in particolare i programmi imperniati sull'autosufficienza e la sicurezza alimentari ;

b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere e il turismo ;

c) l'infrastruttura economica e sociale ;

d) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi ;

e) la salvaguardia e la protezione dell'ambiente ;

f) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali ;

g) i programmi di istruzione e formazione, la ricerca scientifica e tecnica fondamentale e applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie ;

h) la promozione e l'informazione industriali ;

i) la commercializzazione e la promozione delle vendite ;

j) la promozione, lo sviluppo e il rafforzamento delle piccole e medie imprese nazionali ;

k) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie nazionali e regionali, nonché agli istituti di compensazione e di pagamento incaricati di promuovere gli scambi regionali e fra Stati ACP ;

l) i microprogetti per lo sviluppo di base ;

m) i trasporti e le comunicazioni, in particolare la promozione dei trasporti aerei e marittimi ;

n) la valorizzazione delle risorse ittiche ;

o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo ;

p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socio-culturali, in particolare nel settore sanitario, dell'edilizia, dell'approvvigionamento idrico ;

q) l'assistenza alle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP-CEE allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esterni ;

r) il sostegno ai programmi di adeguamento strutturale, contribuendo in tal modo anche ad alleviare il debito ;

s) la promozione e il sostegno agli investimenti ;

t) le azioni di sviluppo presentate da organizzazioni economiche, culturali, sociali ed educative nell'ambito della cooperazione decentrata, in particolare allorché associano gli sforzi e i mezzi organizzativi ACP e quelli dei loro omologhi comunitari.

2. Questi progetti e programmi possono altresì concernere azioni tematiche quali :

a) la lotta contro la siccità e la desertificazione e la tutela delle risorse naturali ;

b) l'aiuto agli Stati ACP nei settori della prevenzione delle calamità e dell'apparato organizzativo in caso di catastrofi, in particolare per creare sistemi di previsione e di allarme rapido allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi ;

c) la lotta contro le endemie ed epidemie umane ;

d) l'igiene e la sanità elementari ;

e) la lotta contro le malattie endemiche del bestiame ;

f) la ricerca di risparmi d'energia ;

g) in generale le azioni a lungo termine, che superano un orizzonte temporale determinato.

SEZIONE 6

IDONEITA' AL FINANZIAMENTO

ARTICOLO 230

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù della convenzione gli enti o organismi seguenti :

a) gli Stati ACP ;

b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati ;

c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato/interessati :

a) gli organismi pubblici o semipubblici nazionali e/o regionali, i Ministeri o gli enti locali degli Stati ACP, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo ;

b) le società e imprese degli Stati ACP ;

c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permetter loro di intraprendere, oltre al loro contributo specifico, progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP ;

d) gli intermediari finanziari ACP o CEE che concedono mezzi di finanziamento alle imprese medie e piccole, così come gli istituti finanziari che promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP ;

e) gli enti locali e gli organismi privati degli Stati ACP che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale e culturale ;

f) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP ;

g) gli enti locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni non governative, gli istituti scolastici e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità per consentir loro di intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e educativi negli Stati ACP, nell'ambito della cooperazione decentrata.

CAPITOLO 2

COOPERAZIONE FINANZIARIA

SEZIONE 1

MEZZI DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 231

Ai fini del presente titolo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è indicato nel protocollo finanziario allegato alla presente convenzione.

ARTICOLO 232

1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario.

2. Tale adeguamento è anche applicabile in caso :

a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa ;

b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

SEZIONE 2

MODI E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 233

1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, capitali di rischio nell'ambito del fondo, prestiti della banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o più di questi modi di finanziamento.

2. I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato/i e dalla Comunità in funzione :

a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP ;

b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale ; e

c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.

3. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, con il loro consenso, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo.

4. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale :

a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito ;

b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione è utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.

ARTICOLO 234

1. I capitali di rischio possono assumere la forma di prestiti o di partecipazioni.

a) I prestiti possono essere concessi principalmente sotto forma di :

i) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti ;

ii) prestiti condizionali il cui rimborso e/o la cui durata dipendono dal verificarsi di certe condizioni concernenti i risultati del progetto finanziato, come l'utile o la produzione prevista. Le condizioni specifiche sono determinate al momento della concessione del prestito.

b) Alle partecipazioni si può ricorrere per acquisire temporaneamente, a nome della Comunità, quote minoritarie del capitale di imprese ACP o di istituti che finanziano progetti di sviluppo negli Stati ACP o di istituti finanziari ACP che promuovono e finanziano investimenti privati negli Stati ACP. Tali partecipazioni sono trasferite a cittadini o istituzioni degli Stati ACP o utilizzate diversamente, con il consenso dello Stato ACP interessato, allorché sono presenti le necessarie condizioni ;

c) le condizioni applicabili alle operazioni su capitali di rischio dipendono dalle caratteristiche di ciascun progetto o programma e sono in genere più favorevoli di quelle applicabili ai prestiti con abbuono. Per i prestiti il tasso d'interesse non è mai superiore al 3 %.

2. Per attenuare gli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio il problema del rischio di cambio è trattato come segue :

a) in caso di operazioni su capitali di rischio volte ad aumentare i fondi propri di un'impresa, il rischio di cambio è di norma a carico della Comunità ;

b) in caso di finanziamento con capitali di rischio degli investimenti delle società private e delle piccole e medie imprese, in seguito denominate "PMI", il rischio di cambio è diviso tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall'altro. Mediamente il rischio di cambio è ripartito in parti uguali.

ARTICOLO 235

I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati ai termini e alle condizioni seguenti :

a) il tasso d'interesse prima dell'abbuono è quello praticato dalla Banca per le valute, tenuto conto della durata e delle modalità di ammortamento fissate per il prestito in questione il giorno della firma del contratto.

b) Questo tasso è diminuito grazie ad un abbuono del 4 %. Il tasso di abbuono viene automaticamente adeguato di modo che il tasso d'interesse a carico del mutuatario non sia inferiore al 3 %, né superiore al 6 % per un prestito contratto al tasso di riferimento. Il tasso di riferimento adottato per il calcolo dell'adeguamento del tasso di abbuono è il tasso dell'ecu praticato dalla Banca per un prestito, alle medesime condizioni di durata e di modalità di ammortamento il giorno della firma del contratto.

c) L'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dei versamenti del prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni ed è versato direttamente alla Banca.

d) I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto : tale durata non può superare 25 anni. Questi prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

ARTICOLO 236

La Banca :

a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale ; a tal fine finanzia prioritariamente i progetti e i programmi produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo, delle miniere, dell'energia e per quanto riguarda i trasporti e le telecomunicazioni connessi a tali settori. Queste priorità settoriali non escludono la possibilità per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie progetti e programmi produttivi in altri settori, segnatamente quello delle colture industriali ;

b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP ;

c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure per la messa in atto della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dalla convenzione, per tenere eventualmente conto della natura dei progetti e programmi e agire in conformità degli obiettivi della convenzione nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

ARTICOLO 237

Per quanto attiene ai prestiti concessi o alle partecipazioni in virtù della convenzione che hanno ricevuto autorizzazione scritta, gli Stati ACP interessati :

a) accordano l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati ;

b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti dovuti in base ai contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione di progetti e programmi sul loro territorio ;

c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali al tasso di cambio vigente tra l'ecu, o altre monete di trasferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento, e che corrispondono agli introiti e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità nelle imprese.

ARTICOLO 238

E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati all'atto della determinazione del volume dei mezzi di finanziamento che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresì conto delle difficoltà specifiche degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali mezzi di finanziamento sono abbinati a condizioni di finanziamento più favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Essi consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, segnatamente secondo i criteri definiti all'articolo 233, paragrafo 2, del presente titolo.

SEZIONE 3

DEBITO E SOSTEGNO ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE

Debito

ARTICOLO 239

1. Gli Stati ACP e la Comunità sono del parere che la situazione del debito esterno degli Stati ACP sia divenuta un problema critico per lo sviluppo e che i gravosi obblighi derivanti dal servizio del debito ad esso connessi comportino una riduzione della capacità di importazione e del livello degli investimenti in tali Stati, compromettendone in tal modo la crescita e lo sviluppo.

2. Gli Stati ACP e la Comunità riaffermano la volontà di elaborare ed attuare in modo coordinato e integrato i diversi strumenti della convenzione e di porre in atto le misure seguenti allo scopo di contribuire ad alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e ad attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti onde stimolare la ripresa e rilanciare la crescita.

ARTICOLO 240

1. Per evitare l'aumento del debito degli Stati ACP, il finanziamento ai sensi della presente convenzione, tranne i prestiti della Banca e i capitali di rischio, è fornito sotto forma di sovvenzioni. Verranno in particolare attuate le misure ed azioni seguenti :

a) per i progetti ad alta redditività, segnatamente per il finanziamento a titolo del SYSMIN, verrà seguita una procedura a due livelli in base alla quale gli Stati ACP riceveranno sovvenzioni e successivamente provvederanno con tali fondi ad erogare mutui secondo i termini e le condizioni appropriati al mercato. Verranno previsti opportuni accordi affinché gli interessi e i rimborsi vengano depositati su un conto di fondi di contropartita, previa detrazione di una commissione ad un tasso convenuto. Il fondo verrà gestito secondo le normali procedure convenute per questo tipo di finanziamento generato dall'aiuto comunitario ;

b) i trasferimenti STABEX saranno concessi senza obbligo per gli Stati ACP beneficiari di ricostituire le risorse del sistema.

2. La Comunità conviene inoltre :

a) di favorire, caso per caso, l'utilizzazione accelerata delle risorse dei programmi indicativi precedenti che non sono state impegnate, attraverso gli strumenti a versamento rapido previsti nella convenzione allo scopo di contribuire ad alleviare l'onere del debito ;

b) di concedere, a richiesta di uno Stato ACP,

i) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti ;

ii) una formazione in materia di gestione del debito esterno e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per laboratori, corsi e seminari di formazione in questi settori ;

iii) un aiuto agli Stati ACP per mettere a punto tecniche e strumenti elastici per la gestione del debito allo scopo di far fronte alle oscillazioni impreviste dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio ;

c) di incoraggiare i suoi organi, compresa la Banca, a svolgere un più attivo ruolo di catalizzatore di nuovi flussi di finanziamento in direzione degli Stati ACP gravati dal debito.

ARTICOLO 241

1. La Comunità si impegna a sostenere gli sforzi realizzati dagli Stati ACP per :

a) intraprendere riforme volte a migliorare l'efficienza delle loro economie ;

b) rafforzare i loro meccanismi di gestione del debito esterno a livello nazionale per esercitare un più efficace controllo sui mutui esterni del settore pubblico e sorvegliare i mutui del settore privato ;

c) il rientro dei capitali ;

d) intensificare i loro sforzi volti a ridurre l'inflazione e ad attuare misure atte ad accrescere il risparmio nazionale ;

e) adottare misure concrete tese a migliorare la qualità degli investimenti sia nel settore pubblico che in quello privato ;

f) adottare le opportune misure per incentivare progetti atti a conseguire o a risparmiare valute ;

g) come obiettivo a lungo termine, sviluppare i mercati finanziari subregionali in grado di costituire un meccanismo efficace per attirare i fondi ACP eccedentari investiti all'estero ;

h) adottare misure volte ad incrementare il commercio intra-ACP mediante l'utilizzazione degli esistenti meccanismi di pagamento regionali e subregionali e favorire gli accordi di compensazione e le assicurazioni credito per tutte le operazioni commerciali intra-ACP.

ARTICOLO 242

Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio valuta straniera disponibile di cui all'articolo 319 in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

Sostegno all'adeguamento strutturale

ARTICOLO 243

Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che i problemi economici e sociali che incontrano gli Stati ACP derivano da fattori sia interni che esterni. Ritengono che occorra agire con urgenza e riconoscono che le politiche a breve e medio termine devono corroborare gli sforzi e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine degli Stati ACP. A tale scopo, convengono sul fatto che la convenzione deve fornire un sostegno all'adeguamento strutturale per assistere gli sforzi dispiegati dagli Stati ACP per :

a) creare un ambiente economico propizio al rilancio o alla accelerazione della crescita del prodotto interno lordo (PIL) e dell'occupazione ;

b) migliorare il benessere sociale ed economico dell'insieme della popolazione ;

c) migliorare l'amministrazione del settore pubblico ed offrire al settore privato gli opportuni incentivi ;

d) innalzare il livello di produttività nei settori chiave dell'economia ;

e) diversificare maggiormente l'economia nell'ambito degli sforzi compiuti per accrescerne la flessibilità e ridurre gli squilibri interni ed esterni mantenendo nel contempo l'incremento del PIL ;

f) migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti ed accrescere le riserve di valuta ;

g) provvedere affinché l'adeguamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile.

ARTICOLO 244

Il sostegno all'adeguamento poggia sui seguenti principi :

a) spetta principalmente agli Stati ACP analizzare i problemi che vanno risolti e preparare i programmi di riforme ;

b) i programmi di sostegno sono adeguati alla particolare situazione di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, culturali e ambientali degli Stati ACP ;

c) il sostegno corrobora gli obiettivi prioritari dello Stato ACP in materia di sviluppo, come lo sviluppo agricolo e rurale, la sicurezza alimentare, la TCDT e la tutela dell'ambiente, e contribuisce ad alleviare gli oneri derivanti dal debito ;

d) il sostegno all'adeguamento si iscrive nell'ambito del modello politico ed economico dello Stato ACP interessato ;

e) il diritto degli Stati ACP di determinare l'orientamento delle loro strategie e priorità di sviluppo è riconosciuto e rispettato ;

f) sia le riforme che i programmi di sostegno prevedono sin dall'inizio misure volte ad ovviare agli effetti negativi sul piano sociale che possono risultare dal processo di adeguamento ; nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di crescita economica e di giustizia sociale si dedica un'attenzione del tutto particolare alle categorie sociali più vulnerabili, soprattutto poveri, disoccupati, donne e bambini ;

g) il ritmo dei programmi di riforme è realistico e compatibile con le capacità e con i mezzi di ciascuno Stato ACP, mentre l'attuazione dei programmi di sostegno è elastica e adeguata alle competenze di gestione ;

h) il versamento rapido dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno ;

i) viene fornito, nel contesto di una valutazione congiunta da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, un sostegno alle riforme attuate o previste a livello macroeconomico o settoriale.

ARTICOLO 245

1. Ai fini del sostegno all'adeguamento strutturale la Comunità concede un aiuto finanziario sotto forma di sovvenzioni :

a) in conformità dell'articolo 1 del protocollo finanziario, e

b) in base al programma indicativo, in conformità dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera e).

2. Alla scadenza del protocollo finanziario, gli stanziamenti specifici destinati al sostegno dell'adeguamento e non impegnati vengono versati nuovamente nel patrimonio del Fondo, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri, per finanziare altre azioni, tra cui l'aiuto programmabile, nel quadro della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ARTICOLO 246

1. Tutti gli Stati ACP hanno in linea di massima diritto al sostegno all'adeguamento strutturale, tenuto conto della portata delle riforme avviate o previste sul piano macroeconomico o settoriale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati debbono affrontare e che si possono valutare mediante indicatori quali :

a) il livello di indebitamento e gli oneri del servizio del debito,

b) le difficoltà della bilancia dei pagamenti,

c) la situazione del bilancio,

d) la situazione monetaria,

e) il tasso di crescita del reddito nazionale reale,

f) il livello della disoccupazione,

g) la situazione nei settori sociali come la nutrizione, gli alloggi, la sanità e l'insegnamento.

2. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma non necessariamente sostenuti finanziariamente da loro abbiano automaticamente adempito le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'adeguamento ;

3. Per la valutazione delle difficoltà sociali ed economiche di cui al paragrafo 1 si dedica particolare attenzione agli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 247

1. I mezzi di finanziamento stanziati per l'adeguamento strutturale possono essere mobilitati, a richiesta dello Stato ACP interessato, all'inizio o nel corso del periodo di applicazione del protocollo finanziario.

2. Il sostegno dello sforzo di adeguamento assume la forma di :

a) programmi di importazioni settoriali o generali in conformità dell'articolo 224, lettera c), e dell'articolo 225 ;

b) un'assistenza tecnica collegata a programmi di sostegno all'adeguamento strutturale.

3. Inoltre, per alleviare gli oneri finanziari interni degli Stati ACP, i fondi di contropartita derivanti da vari strumenti comunitari possono essere utilizzati in conformità dell'articolo 226.

4. Il sostegno all'adeguamento è attuato in modo flessibile e gli strumenti vengono scelti caso per caso.

Per i paesi che attuano riforme sul piano macroeconomico, lo strumento più appropriato è di norma un PGI coerente con il concetto di sostegno all'adeguamento definito nella convenzione. In caso di adeguamento a livello settoriale l'aiuto comunitario viene concesso sotto forma di PSI in natura o in valuta.

Un PSI può altresì rivelarsi utile in caso di riforme macroeconomiche per ottenere un impatto settoriale più marcato.

ARTICOLO 248

L'attuazione di ciascun programma di sostegno :

a) è adeguata ai bisogni di ciascuno Stato beneficiario ;

b) garantisce la coerenza tra il ricorso ai diversi strumenti di sostegno e il concetto di adeguamento strutturale definito agli articoli 243 e 244 ;

c) garantisce il più ampio e trasparente accesso possibile agli operatori degli ACP e il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati. A tale scopo le procedure della convenzione in materia di gara d'appalto devono essere applicate in modo elastico per consentire ;

- di garantire versamenti rapidi ;
- di ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico dello Stato ACP interessato ;
- di conciliare queste procedure con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato in questione.

d) è oggetto di un accordo con l'organismo ACP incaricato dell'attuazione del programma.

ARTICOLO 249

Per accrescere il flusso dei mezzi di finanziamento la Comunità può partecipare, con il consenso dello Stato ACP interessato, a cofinanziamenti con altri finanziatori. Si applicano le disposizioni della convenzione sui cofinanziamenti. A tale scopo, e per garantire l'efficace utilizzo dei mezzi di finanziamento e ridurre i termini, vengono compiuti sforzi, fermo restando l'accordo dello Stato ACP interessato e con la sua effettiva partecipazione, allo scopo di :

a) coordinare le iniziative dei diversi finanziatori in materia di sostegno all'adeguamento strutturale ;

b) coordinare l'attuazione operativa in modo semplice ed efficace rispetto al costo.

ARTICOLO 250

1. La richiesta di sostegno all'adeguamento strutturale formulata dallo Stato ACP indica in linea di massima i problemi soggiacenti che lo Stato ACP intende risolvere e le misure e le azioni attuate o previste, i settori per i quali è necessario un sostegno, le conseguenze sociali attuali o previste, le soluzioni proposte per ovviarvi ed una stima del costo del programma di sostegno per il quale è richiesto un aiuto, nonché la durata o la probabile data di completamento.

2. La preparazione e l'istruzione dei programmi di adeguamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del capitolo 5 relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto della necessità di garantire il rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'adeguamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una limitata parte di importazioni di origine ACP/CEE.

3. Nel caso dei programmi in valuta estera, i fondi assegnati vengono versati su un conto bancario espresso in ecu aperto dallo Stato ACP interessato in uno Stato membro, mediante il quale vengono eseguiti tutti i pagamenti relativi al programma. Questi fondi devono essere considerati anticipi per il quali è necessaria la presentazione di pezze giustificative.

SEZIONE 4

COFINANZIAMENTI

ARTICOLO 251

1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dalla Convenzione possono servire per cofinanziamenti (da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della CEE, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione).

2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi seguenti :

a) grandi progetti che non possono essere finanziati esclusivamente da un'unica fonte di finanziamento ;

b) progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento ;

c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali ;

d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti ;

e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti può rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti ;

f) progetti a carattere regionale o interregionale.

3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.

4. Con l'accordo delle parti interessate :

a) gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda :

   i) le necessità degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari ;

   ii) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione ;

   iii) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi ;

   iv) le condizioni di pagamento ;

   v) le regole relative all'ammissibilità e alla concorrenza ;

   vi) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP ;

b) il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento dovranno essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili ;

c) la Comunità può apportare agli altri cofinanziatori un sostegno amministrativo o svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essa partecipa, onde agevolare l'attuazione dei progetti o programmi cofinanziati.

SEZIONE 5

MICROPROGETTI

ARTICOLO 252

1. Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle collettività locali, il Fondo partecipa, su richiesta dello Stato ACP interessato, al finanziamento di microprogetti a livello locale che :

a) hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni ;

b) rispondono ad una necessità prioritaria dimostrata e costatata ;

c) sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle collettività locali beneficiarie.

2. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato :

a) dalla collettività locale interessata in forma di contributi in natura, di prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità ;

b) dal Fondo, il cui contributo non può in linea di massima superare i tre quarti del costo complessivo di ciascun progetto e non può essere superiore a 300.000 ecu ;

c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche, oppure fornire servizi.

3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono prelevati sulle sovvenzioni assegnate nell'ambito del programma indicativo nazionale.

4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 253

Con il consenso degli Stati ACP interessati e a richiesta delle collettività locali ACP interessate, e in conformità delle disposizioni relative ai programmi pluriennali previsti dall'articolo 290, le organizzazioni senza scopo di lucro degli Stati ACP e della Comunità possono, oltre alle possibilità di cofinanziamento, coordinare, sorvegliare o attuare microprogetti e/o programmi pluriennali di microprogetti.

SEZIONE 6

AIUTI D'URGENZA

ARTICOLO 254

1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. L'aiuto d'urgenza, che mira a contribuire realmente, con i mezzi più appropriati, ad ovviare alle difficoltà immediate :

a) è sufficientemente elastico per assumere qualsiasi forma a seconda delle circostanze, compresa la fornitura di una vasta gamma di beni e servizi essenziali e/o pagamenti in contanti alle vittime ;

b) può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minima di opere o di attrezzature danneggiate ;

c) non è rimborsabile ed è concesso con rapidità e elasticità.

2. La Comunità adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza. A tale scopo :

a) gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere integralmente impegnati e spesi, e l'azione deve essere conclusa entro 180 giorni a decorrere dalla fissazione delle modalità di attuazione, salvo disposizioni contrarie fissate di comune accordo ;

b) qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati spesi entro il termine fissato, o qualsiasi altro termine convenuto in conformità della lettera a), il saldo viene riassegnato alla dotazione speciale di cui al protocollo finanziario ;

c) le modalità per l'attribuzione e l'attuazione dell'aiuto d'urgenza sono oggetto di procedure flessibili d'emergenza ;

d) le risorse possono essere utilizzate per il finanziamento retroattivo delle misure di soccorso immediato attuate dagli stessi Stati ACP.

ARTICOLO 255

1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano rifugiati o rimpatriati per sovvenire ai bisogni urgenti non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni.

2. Possono essere previsti aiuti simili a quelli di cui al paragrafo 1, allo scopo di facilitare l'integrazione o il reintegro volontario delle persone che hanno dovuto lasciare il loro domicilio a causa di un conflitto o di una catastrofe naturale. Per l'applicazione della presente disposizione vengono presi in considerazione tutti i fattori all'origine dello spostamento in questione, come pure le richieste della popolazione interessata e le responsabilità del governo per quanto attiene al soddisfacimento dei bisogni della popolazione.

3. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello Stato ACP interessato.

4. Gli aiuti sono gestiti ed attuati secondo procedure che permettono interventi elastici e rapidi. Occorre vigilare in particolare affinché le popolazioni interessate siano aiutate nel modo più efficace possibile. Le condizioni per il pagamento e l'attuazione sono fissate caso per caso. Gli aiuti possono essere attuati, con il consenso dello Stato ACP, con la collaborazione di organismi specializzati, segnatamente quello delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

ARTICOLO 256

Gli appalti relativi agli aiuti d'urgenza vengono assegnati secondo le modalità fissate nella sezione relativa alla concorrenza e alle preferenze.

ARTICOLO 257

Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti comparabili possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi della convenzione. I bisogni posteriori alla fase d'emergenza possono essere soddisfatti con altri mezzi, in particolare mediante i fondi di contropartita creati dagli strumenti della Comunità, la dotazione speciale per i rifugiati, i rimpatriati e i profughi, i programmi indicativi nazionali o una combinazione di questi diversi elementi.

Questi bisogni possono altresì essere soddisfatti, fatte salve le disposizioni previste nell'articolo 2 del protocollo finanziario, con il residuo della dotazione speciale per l'aiuto d'urgenza disponibile alla scadenza del protocollo stesso.

CAPITOLO 3

INVESTIMENTI

SEZIONE 1

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 258

Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP e la Comunità :

a) attuano misure allo scopo di incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CEE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo ;

b) concedono un trattamento giusto ed equo a questi investitori ;

c) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro e negoziano accordi volti a migliorare questo clima ;

d) favoriscono una cooperazione efficace tra gli operatori economici ACP e tra questi ultimi e gli operatori della Comunità allo scopo di accrescere il flusso dei capitali, le competenze in materia di gestione, le tecnologie e altre forme di know-how ;

e) agevolano l'incremento e la stabilizzazione dei flussi finanziari del settore privato della Comunità verso gli Stati ACP contribuendo all'eliminazione degli ostacoli che impediscono l'accesso degli Stati ACP ai mercati di capitali internazionali, ed in particolare all'interno della Comunità ;

f) creano un contesto operativo che favorisca lo sviluppo degli istituti finanziari e la mobilitazione delle risorse indispensabili alla formazione del capitale e alla diffusione dello spirito imprenditoriale ;

g) incentivano lo sviluppo delle imprese adottando le misure necessarie per migliorare il contesto delle loro attività ed in particolare per istituire un quadro giuridico, amministrativo e finanziario atto a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di imprese private dinamiche e per favorire le attività del settore rurale ;

h) consolidano la capacità delle istituzioni nazionali degli Stati ACP di offrire una gamma di servizi in grado di accrescere la partecipazione nazionale all'attività industriale e commerciale.

ARTICOLO 259

Allo scopo di stimolare il flusso d'investimenti privati e lo sviluppo delle imprese, gli Stati ACP e la Comunità, in cooperazione con altri organismi interessati e nell'ambito della convenzione :

a) appoggiano gli sforzi intesi a promuovere gli investimenti privati europei negli Stati ACP organizzando dibattiti fra qualsiasi Stato ACP interessato e potenziali investitori privati sul contesto giuridico e finanziario che gli Stati ACP possono offrire agli investitori ;

b) favoriscono la circolazione d'informazioni sulle possibilità d'investimento, organizzando riunioni di promozione degli investimenti, fornendo regolarmente informazioni sugli istituti finanziari o altre istituzioni specializzate esistenti, sui loro servizi e le loro condizioni e agevolando la creazione di punti d'incontro per queste riunioni ;

c) agevolano la diffusione d'informazioni sul carattere e la disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati a facilitare gli investimenti negli Stati ACP ;

d) aiutano le piccole e medie imprese degli Stati ACP ad elaborare ed ottenere alle migliori condizioni un finanziamento sotto forma o di acquisizioni di partecipazioni o di prestiti ;

e) ricercano i mezzi per eliminare o ridurre i rischi esistenti nel paese che ospita i progetti d'investimento privati che potrebbero contribuire al progresso economico ;

f) coadiuvano gli Stati ACP allo scopo di

i) creare o consolidare la capacità degli Stati ACP di migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione dei progetti in modo da consentire di trarre conclusioni economiche e finanziarie appropriate ;

ii) progettare meccanismi integrati di gestione dei progetti che coprano l'intero ciclo dei progetti nell'ambito del programma di sviluppo dello Stato.

SEZIONE 2

TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 260

Le parti contraenti ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

Articolo 261

1. Tutti gli Stati contraenti possono chiedere l'apertura di negoziati con un altro Stato contraente per la conclusione di un accordo in materia di promozioni e tutela degli investimenti.

2. All'atto dell'apertura dei negoziati, della conclusione, dell'applicazione e dell'interpretazione di accordi bilaterali o multilaterali reciproci in materia di promozione o di tutela degli investimenti, gli Stati contraenti di tali accordi non operano alcuna discriminazione tra gli Stati parti della presente convenzione o nei confronti di detti Stati rispetto a paesi terzi.

Per "non discriminazione" le parti intendono che, durante la negoziazione di tali accordi, ciascuna parte ha il diritto di riferirsi a disposizioni contenute in accordi negoziati tra lo Stato ACP o lo Stato membro interessato ed un altro Stato, purché in tutti i casi sia accordata la reciprocità.

3. Gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adeguamento del trattamento non discriminatorio di cui al paragrafo 2, allorchè obblighi internazionali e/o un mutamento delle circostanze reali lo richiedano.

4. L'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 non può avere per oggetto né per effetto di pregiudicare la sovranità di uno Stato parte della Convenzione.

5. La relazione tra la data di entrata in vigore di tutti gli accordi negoziati, le disposizioni relative alla composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione sarà stabilita nei suddetti accordi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1-4. Le parti contraenti confermano che la retroattività non si applica come principio generale, a meno che taluni Stati contraenti decidano diversamente.

ARTICOLO 262

Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

SEZIONE 3

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 263

1. Allo scopo di agevolare l'attuazione d'investimenti direttamente produttivi, sia pubblici che privati, che contribuiscano allo sviluppo economico ed industriale degli Stati ACP, la Comunità apporta un aiuto finanziario,. fatte salve le disposizioni figuranti nel capitolo 2 del presente titolo, sotto forma di capitale di rischio o di prestiti sulle risorse proprie della Banca. Questo aiuto finanziario può tra l'altro essere impiegato per :

a) accrescere, direttamente o indirettamente, i fondi propri delle imprese pubbliche, semipubbliche o private e concedere a siffatte imprese un finanziamento sotto forma di prestiti a scopo d'investimento ;

b) appoggiare progetti o programmi d'investimenti produttivi individuati e promossi dagli organismi paritetici creati dalla Comunità e dagli Stati ACP in applicazione della convenzione ;

c) finanziare azioni a favore delle PMI.

2. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, una quota sostanziale dei capitali di rischio è destinata a sostegno degli investimenti nel settore privato.

ARTICOLO 264

Oltre ai mezzi di finanziamento sopracitati, lo o gli Stati ACP possono utilizzare i mezzi di finanziamento a titolo del programma nazionale o regionale allo scopo tra l'altro di :

a) finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese ;

b) promuovere la creazione o il rafforzamento di istituti finanziari nazionali o regionali negli Stati ACP allo scopo di rispondere adeguatamente alle esigenze del settore privato ;

c) appoggiare in modo appropriato ed efficace la promozione delle esportazioni ;

d) fornire una cooperazione tecnica generale o specifica che soddisfi le esigenze del settore privato.

ARTICOLO 265

Il finanziamento di progetti direttamente produttivi può riguardare sia investimenti nuovi sia il recupero o lo sfruttamento di capacità esistenti.

Articolo 266

Qualora il finanziamento sia effettuato da un organismo di collegamento, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nella presente convenzione e di comune accordo tra le parti.

SEZIONE 4

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 267

Per realizzare in modo efficace i diversi obiettivi della convenzione per quanto riguarda la promozione degli investimenti privati e concretare il loro effetto moltiplicatore, la Banca e/o la Commissione apportano il loro contributo mediante i seguenti mezzi :

a) aiuto finanziario, comprese le acquisizioni di partecipazione ;

b) assistenza tecnica ;

c) servizi di consulenza ;

d) servizi di informazione e di coordinamento.

Articolo 268

1. La Banca utilizza i capitali di rischio per sostenere le attività volte a promuovere e ad incoraggiare il settore privato degli Stati ACP. A tale scopo, i capitali di rischio possono essere impiegati per :

a) concedere prestiti diretti a fini d'investimento delle imprese pubbliche, semipubbliche e private degli Stati ACP, comprese le PMI ;

b) aumentare i fondi propri, o i fondi impiegati come tali, dalle imprese pubbliche, semipubbliche o private mediante acquisizioni dirette di partecipazioni a nome della Comunità ;

c) acquisire partecipazioni, con l'accordo degli Stati ACP interessati, all'interno degli istituti finanziari di promozione degli investimenti privati negli Stati ACP ;

d) fornire mezzi di finanziamento agli istituti finanziari degli Stati ACP o, con l'accordo dello Stato ACP interessato, ai promotori degli Stati ACP e/o della Comunità che desiderano, oltre al loro proprio contributo, investire in imprese congiunte ACP-CEE allo scopo di incrementare i fondi propri delle imprese ACP ;

e) coadiuvare, con l'accordo dello o degli Stati ACP interessati, gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che contribuiscono al finanziamento delle PMI degli Stati ACP per :

i) acquisire partecipazioni nelle PMI degli Stati ACP ;

ii) finanziare le acquisizioni di partecipazione nelle PMI degli Stati ACP da parte di investitori privati ACP e/o dei promotori della Comunità in base alle condizioni stabilite alla lettera d) ;

iii) concedere prestiti per il finanziamento degli investimenti delle PMI degli Stati ACP ;

f) contribuire alla ristrutturazione o alla ricapitalizzazione degli istituti finanziari degli Stati ACP ;

g) finanziare studi, lavori di ricerca o investimenti specifici ai fini della preparazione e dell'individuazione di progetti ; fornire assistenza alle imprese, sotto forma in particolare di servizi di formazione, gestione e sostegno in materia di investimenti, nell'ambito delle operazioni della Banca durante il periodo di preinvestimento o a fini di recupero e, eventualmente, intervenire finanziando le spese iniziali, compresi i premi di garanzia e di assicurazione degli investimenti necessari per garantire che venga presa la decisione di finanziamento.

2. Nei casi che lo richiedono la Banca concede, nell'ambito delle sue risorse proprie, prestiti sia diretti che indiretti per il finanziamento degli investimenti nonché dei programmi di sostegno settoriale.

ARTICOLO 269

Per favorire la promozione e lo sviluppo del loro settore privato, gli Stati ACP possono utilizzare i mezzi di finanziamento del loro programma indicativo allo scopo di :

a) appoggiare lo sviluppo delle imprese offrendo corsi di formazione, assistenza in materia di gestione finanziaria e di preparazione dei progetti, servizi specializzati nell'avviamento delle imprese e servizi di sviluppo e gestione, e incoraggiando i trasferimenti di tecnologia ;

b) apportare un sostegno adeguato ed efficace alla promozione degli investimenti, come pure assistenza ai promotori ;

c) sostenere la creazione e il consolidamento degli istituti finanziari nazionali o regionali degli Stati ACP per finanziare le operazioni di esportazione ;

d) finanziare le importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie esportatrici di uno Stato ACP richiedente ;

e) aprire linee di credito a favore delle PMI ;

f) fornire un sostegno adeguato ed efficace alla promozione delle esportazioni ;

g) contribuire al miglioramento del clima d'investimento ed in particolare del quadro giuridico e fiscale applicabile alle imprese, e contribuire altresì allo sviluppo dei servizi di sostegno al settore delle imprese in modo da offrire alle imprese servizi di consulenza nei settori giuridico, tecnico e della gestione ;

h) garantire una cooperazione tecnica allo scopo di potenziare le attività degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle PMI ;

i) attuare programmi adeguati di formazione professionale e di ampliamento delle competenze dei dirigenti d'azienda, in particolare nel settore delle piccole imprese e delle imprese informali ;

j) contribuire a mobilitare il risparmio nazionale, a sviluppare l'intermediazione finanziaria ed i nuovi strumenti finanziari, a razionalizzare la politica di promozione delle imprese e a incoraggiare gli investimenti esteri ;

k) finanziare i progetti avviati da cooperative o da comunità locali degli Stati ACP e la creazione o il consolidamento dei fondi di garanzia per le PMI.

ARTICOLO 270

Allo scopo di mobilitare i fondi di investimento esteri, sia pubblici che privati, occorre fare tutto il possibile per trarre vantaggio dalle possibilità di cofinanziamento o per attrarre mezzi di finanziamento paralleli per i diversi progetti o programmi.

Articolo 271

Nel sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per investire nella TCDT, è necessario in particolare far si che la capacità esistente nello Stato ACP interessato sia utilizzata in modo ottimale, nonché tener conto delle esigenze di recupero.

ARTICOLO 272

Allo scopo di appoggiare la promozione degli investimenti negli Stati ACP e tenendo debitamente conto della complementarità dei loro ruoli, la Commissione e la Banca coordinano strettamente le loro attività in questo settore.

La Commissione e la Banca, con l'aiuto degli Stati membri e degli Stati ACP, garantiscono un coordinamento efficace sul piano operativo fra tutte le parti interessate al sostegno degli investimenti negli Stati ACP.

Per tenere le parti informate in merito alle prospettive di investimento, la Commissione redige relazioni e effettua studi che vertono in particolare sui seguenti punti :

- i flussi d'investimento tra la Comunità e gli Stati ACP ; gli ostacoli di natura economica, giuridica e istituzionale che si frappongono agli investimenti ; le misure che agevolano i movimenti dei capitali privati, i cofinanziamenti, l'accesso degli Stati ACP ai mercati finanziari internazionali e il funzionamento efficace dei mercati finanziari nazionali ;

- le attività dei sistemi nazionali ed internazionali di garanzia degli investimenti ;

- gli accordi di promozione e di protezione degli investimenti conclusi tra gli Stati membri e gli Stati ACP.

La Commissione sottopone al Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo i risultati di questi studi. Essa presenta altresì una relazione, redatta in collaborazione con la Banca, sui risultati del coordinamento nel settore del sostegno agli investimenti e al settore privato.

SEZIONE 5

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 273

1. Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi con gli investimenti e i pagamenti correnti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi di beni e di servizi, di stabilimento e di cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

2. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti o istituiti conformemente alle norme monetarie internazionalmente ammesse e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

SEZIONE 6

REGIME APPLICABILE ALLE IMPRESE

ARTICOLO 274

1. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

2. Ai sensi della presente convenzione, per "società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP" si intendono le società o imprese di diritto civile e commerciale, comprese le società di capitali di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, rette dal diritto pubblico o privato, ad eccezione di quelle che non si prefiggono scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP.

Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

CAPITOLO 4

COOPERAZIONE TECNICA

ARTICOLO 275

La cooperazione tecnica deve assistere gli Stati ACP per valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e per sviluppare in modo duraturo le loro istituzioni, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi dei progetti e dei programmi. A tale scopo :

a) il sostegno consistente nel mettere a disposizione personale di assistenza tecnica viene concesso solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ;

b) la cooperazione tecnica deve avere un rapporto costo-efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento delle conoscenze ed accrescere le capacità nazionali e regionali ;

c) vengono fatti sforzi per ampliare la partecipazione degli esperti, degli uffici di consulenza e degli istituti di formazione e di ricerca nazionali negli appalti finanziati dal Fondo e per impiegare maggiormente le risorse umane degli Stati ACP inviando temporaneamente i quadri nazionali, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del loro proprio paese, di un paese vicino o di un'organizzazione regionale ;

d) gli Stati ACP possono utilizzare, a livello nazionale o regionale, gli strumenti e le risorse della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde inquadrare meglio i limiti e il potenziale del personale nazionale e regionale e redigere un elenco degli esperti, dei consulenti e degli uffici di consulenza ACP cui essi potrebbero ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo, nonché al fine di individuare i mezzi per impiegare in tali progetti il personale nazionale e regionale qualificato ;

e) l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP è appoggiata da strumenti di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo allo scopo di consentire gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione ;

f) i fascicoli dei progetti e dei programmi devono prevedere programmi di azioni per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale e tener conto delle relative esigenze finanziarie ;

g) allo scopo di invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste, mediante misure appropriate di incentivazione al rimpatrio, gli Stati ACP che ne facciano richiesta affinché sia favorito il ritorno dei cittadini ACP qualificati che risiedono nei paesi sviluppati ;

h) l'istruzione dei progetti e dei programmi tiene debitamente conto dei vincoli in materia di risorse umane nazionali e garantisce una strategia favorevole alla valorizzazione di tali risorse ;

i) il personale di assistenza tecnica deve possedere le qualifiche richieste per svolgere correttamente i compiti specifici definiti nella richiesta dello o degli Stati ACP interessati e deve essere integrato nelle istituzioni ACP beneficiarie ;

j) la formazione effettiva del personale nazionale rientra tra i compiti del personale di assistenza tecnica allo scopo di eliminare progressivamente l'assistenza tecnica e impiegare per i progetti un personale composto esclusivamente e su base permanente di cittadini dello Stato in questione ;

k) la cooperazione prevede disposizioni volte ad accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici o imprese di consulenza ;

l) occorrerebbe prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e dei programmi.

ARTICOLO 276

1. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale.

2. La cooperazione tecnica generale comprende in partcolare :

a) gli studi di sviluppo, gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati ;

b) gli studi volti a trovare soluzioni concrete ai problemi di indebitamento, di servizio del debito e di bilancia dei pagamenti degli Stati ACP ;

c) gli studi settoriali e per prodotti ;

d) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati ;

e) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione ;

f) l'informazione generale e la documentazione anche statistica destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione ;

g) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale ;

h) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che hanno bisogno di una formazione complementare ;

i) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento ;

j) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità ;

k) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità ;

l) il sostegno a manifestazioni culturali significative.

3. La cooperazione tecnica connessa ad operazioni specifiche comprende in particolare :

a) gli studi tecnici, economici, statistici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi, compresi quelli riguardanti il riassetto strutturale e l'investimento ;

b) la preparazione dei progetti e dei programmi ;

c) l'esecuzione e la sorveglianza dei progetti e dei programmi ;

d) l'applicazione di misure provvisorie necessarie per l'istituzione, l'avvio, la gestione e il mantenimento dell'efficacia di un determinato progetto ;

e) la sorveglianza e la valutazione delle operazioni ;

f) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.

ARTICOLO 277

La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilità e alle qualifiche degli specialisti in questione.

ARTICOLO 278

1. La scelta tra il ricorso a uffici e imprese di consulenza o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari nonché dai costi comparati delle due soluzioni. Inoltre vengono adottate misure per accertarsi che i responsabili dell'assunzione siano in grado di valutare con esattezza i diversi gradi di competenza e di esperienza a livello internazionale. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto :

a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane ;

b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati ;

c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto ;

d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare ;

e) dei costi.

2. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 275. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi da prestare. Si applicano pertanto i principi seguenti :

a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che ricorrano all'assistenza tecnica, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di concorrenza e di preferenze ;

b) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi dovrà ricorrere all'assistenza tecnica ;

c) si dovrebbero prevedere altre formule di assistenza tecnica come il ricorso a volontari, organizzazioni non governative, quadri in pensione, nonché accordi di gemmellaggio ;

d) al momento di una richiesta di assistenza tecnica, lo Stato ACP e la delegazione della Commissione devono confrontare i costi e i benefici dei vari tipi di trasferimento delle tecnologie e di promozione delle competenze ;

e) il capitolato del bando di gara prevede che ogni candidato debba precisare nella sua offerta i metodi ed il personale che intende impiegare nonché la strategia in grado di promuovere le capacità locali, nazionali e/o regionali sin dall'inizio del contratto ;

f) la Comunità fornisce agli Stati ACP beneficiari tutte le informazioni dettagliate sul costo totale dell'assistenza tecnica allo scopo di consentire loro di negoziare i contratti sulla base di un rapporto costo-efficacia favorevole.

ARTICOLO 279

Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, la Comunità e gli Stati ACP promuovono gli accordi di partnership tra uffici di consulenza, consulenti tecnici, esperti e istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli Stati ACP. A tale scopo la Comunità e gli Stati ACP adottano tutte le misure necessarie al fine di :

a) promuovere, tramite le associazioni temporanee, i subappalti o l'impiego di esperti cittadini degli Stati ACP negli staff operanti presso uffici di consulenza, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità ;

b) precisare ai concorrenti nel capitolato del bando di gara i criteri di selezione e di preferenze previsti nella convenzione, in particolare quelli relativi alla promozione del ricorso alle risorse umane ACP.

ARTICOLO 280

1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, l'aggiudicazione degli appalti di servizi e la fissazione delle norme in materia di concorrenza e di preferenze vengono stabilite conformemente alla sezione 5 del capitolo 5.

2. La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni di istruzione e di formazione, ai programmi pluriennali di formazione, comprese le borse, menzionati nel capitolo 1 del Titolo XI.

CAPITOLO 5

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 281

1. All'inizio del periodo di applicazione della convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo :

a) la Comunità fornisce ad ogni Stato ACP una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre nel corso di questo periodo e gli comunica tutte le altre informazioni utili ;

b) ad ogni Stato ACP che può beneficiare delle risorse specifiche destinate al sostegno all'adeguamento, conformemente all'articolo 246, viene notificato l'importo preventivato della prima quota che gli spetta.

2. Non appena ricevute le informazioni sopra menzionate, ogni Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo, in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorità di sviluppo ; il progetto di programma indicativo precisa :

a) gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale ;

b) il (o i) settore(i) di concentrazione per il quale(i) si considera più appropriato il sostegno ;

c) le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi nel (o nei) settore(i) di concentrazione individuato(i) o, allorché tali azioni non siano sufficientemente definite, le linee generali dei programmi di sostegno alle politiche adottate dallo Stato ACP in questi settori ;

d) nei limiti del possibile, e purché chiaramente individuati, i progetti e programmi di azioni nazionali specifici, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di progetti e programmi di azioni già avviati ;

e) eventualmente, una parte limitata delle risorse programmabili non destinate al settore di concentrazione che lo Stato ACP propone di utilizzare a sostegno dell'adeguamento ;

f) qualsiasi proposta relativa a progetti e programmi regionali.

ARTICOLO 282

1. Il progetto di programma indicativo forma oggetto di uno scambio di opinioni fra lo Stato ACP interessato e la Comunità tenuto debitamente conto delle esigenze nazionali dello Stato ACP e del suo diritto sovrano di determinare le proprie strategie, priorità e modelli di sviluppo nonché le sue politiche macroeconomiche e settoriali.

2. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato, sulla base del progetto di programma indicativo proposto da questo Stato e, una volta adottato, impegna sia la Comunità sia lo Stato ACP. Esso precisa in particolare :

a) il o i settori di concentrazione cui è destinato l'aiuto comunitario ed i mezzi da utilizzare a questo scopo ;

b) le misure e azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi nei settori presi in considerazione ;

c) il calendario degli impegni e delle misure da adottare ;

d) le riserve accantonate per far fronte ad eventuali reclami e per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste ;

e) i progetti e programmi che non riguardano il settore o i settori di concentrazione nonché le proposte di progetti e programmi regionali e, eventualmente, la parte riservata all'aiuto per il riassetto strutturale.

3. Il programma indicativo è sufficientemente flessibile in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi degli Stati ACP. Esso può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 283

La Comunità e lo Stato ACP attuano tutte le misure necessarie per garantire che il programma indicativo sia adottato il più rapidamente possibile, preferibilmente prima dell'entrata in vigore della convenzione.

ARTICOLO 284

1. Il programma indicativo riporta gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascun Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile prevede sovvenzioni e una parte dei capitali di rischio.

2. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata né versata alla fine dell'ultimo anno di applicazione del Protocollo finanziario sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione.

3. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del calendario degli impegni convenuto al momento della programmazione, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure necessarie per porvi rimedio.

SEZIONE 2

INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ISTRUZIONE DEI PROGETTI

ARTICOLO 285

L'individuazione e la preparazione dei progetti e programmi sono di competenza dello Stato ACP interessato o di qualsiasi altro beneficiario giudicato idoneo.

ARTICOLO 286

I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi o, qualora questi progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase d'istruzione. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli al delegato, conformemente alla presente convenzione. Se i beneficiari non sono Stati ACP, si richiede l'accordo formale dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 287

1. L'istruzione dei progetti e programmi viene effettuata congiuntamente dallo Stato ACP interessato o dagli Stati ACP interessati e dalla Comunità. Allo scopo di snellire le procedure, la Commissione conferisce al delegato i poteri necessari per realizzare detta istruzione congiunta.

2. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ogni Stato ACP nonché dei seguenti fattori :

a) efficacia, validità economica e redditività delle azioni richieste, possibilmente sulla base di un'analisi costo-profitto ; al riguardo vengono esaminate eventuali varianti ;

b) aspetti sociali, culturali, relativi al ruolo dei sessi nonché ecologici, sia diretti che indiretti e il loro impatto sulle popolazioni ;

c) disponibilità di manodopera e altre risorse locali necessarie all'esecuzione, al funzionamento e alla gestione dei progetti e programmi ;

d) formazione e sviluppo istituzionale necessari alla realizzazione degli obiettivi dei progetti o programmi ;

e) onere costituito dalle spese di funzionamento per il beneficiario ;

f) impegni e sforzi compiuti a livello nazionale ;

g) esperienze tratte dalle azioni dello stesso tipo ;

h) risultati degli studi già avviati su progetti o programmi analoghi allo scopo di snellire l'attuazione e ridurre i costi.

3. Nell'istruzione dei progetti e programmi sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati, che hanno un'incidenza negativa sull'efficienza, sulla validità e la redditività economica di detti progetti e programmi.

4. Gli orientamenti e i criteri generali per l'istruzione dei progetti e programmi sono elaborati nel corso della convenzione dal Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, alla luce dei lavori di valutazione, tenendo conto del fatto che essi devono essere sufficientemente flessibili per adattarli alla situazione specifica di ogni Stato ACP.

SEZIONE 3

PROPOSTA E DECISIONE DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 288

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte dal delegato, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, in una proposta di finanziamento.

2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione.

3. La proposta di finanziamento :

a) tiene conto dei commenti dello Stato o degli Stati ACP interessati ;

b) viene trasmessa dal delegato contemporaneamente allo Stato o agli Stati ACP interessati e alla Commissione.

4. La Commissione conclude la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Lo Stato o gli Stati ACP interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento ; queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata.

ARTICOLO 289

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 288, paragrafo 4, l'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di trasmissione da parte del delegato, di cui all'articolo 288, paragrafo 3, lettera b).

2. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono richiedere entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla notifica :

a) o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito a titolo della Convenzione ;

b) o di essere ascoltati dall'organo decisionale della Comunità.

3. Successivamente a tale audizione, l'organo competente della Comunità prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato o gli Stati ACP interessati possono comunicare ad esso qualsiasi elemento a loro parere necessario per completare l'informazione di questo organo..

ARTICOLO 290

1. Allo scopo di snellire le procedure e in deroga alle disposizioni degli articoli 288 e 289, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali quando si tratti di finanziare :

a) formazione ;

b) microprogetti ;

c) promozione commerciale ;

d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato ;

e) cooperazione tecnica.

2. In questi casi lo Stato ACP interessato può sottoporre al delegato un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto.

La decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 291.

Nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore nazionale realizza ogni azione in conformità delle disposizioni della convenzione e dell'accordo di finanziamento sopra citato.

Alla fine di ciascun anno, l'ordinatore nazionale trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi, redatta in consultazione con il delegato.

SEZIONE 4

ACCORDO DI FINANZIAMENTO E SUPERAMENTI

ARTICOLO 291

1. Qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo ad un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità.

2. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione ; esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma figurante nella proposta di finanziamento.

3. Gli accordi di finanziamento relativi a tutti i progetti e programmi di azioni prevedono stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

4. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato da detta convenzione.

5. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei progetti e programmi è attribuita allo Stato ACP interessato e viene iscritta come tale nei conti del Fondo. Per il finanziamento dei progetti e programmi, essa può essere utilizzata nel modo previsto dalla Convenzione.

Superamenti

ARTICOLO 292

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione, precisando le misure che intende adottare per coprire questi superamenti rispetto alla dotazione ; ciò può avvenire riducendo la portata del progetto o programma di azioni oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma d'azioni o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere :

a) coperti con le rimanenze riscontrate dopo la chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito dei programmi indicativi e che non sono state riassegnate nel limite di un massimale fissato al 20 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma d'azione considerato ; o

b) finanziati con le risorse del programma indicativo.

Finanziamento retroattivo

ARTICOLO 293

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, e di evitare vuoti ed eventuali ritardi tra i progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento :

i) indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti ;

ii) prefinanziare, per un importo limitato, attività connesse con il lavoro preliminare e stagionale, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dalla convenzione.

2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisionale della Comunità.

3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù di questo articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o del programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

SEZIONE 5

CONCORRENZA E PREFERENZE

Ammissibilità

ARTICOLO 294

1. A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 296 :

a) alle gare d'appalto e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammessi a partecipare, a parità di condizioni :

i) persone fisiche, società o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e della Comunità ;

ii) società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tranne le società che non operano a scopo di lucro, della Comunità e/o degli Stati ACP ;

iii) qualsiasi joint venture o gruppi di imprese o società ACP e/o Comunità.

b) Le forniture devono essere originarie della CEE e/o degli Stati ACP, conformemente alle disposizioni dell'allegato LIV.

2. Per essere ammessi alle gare d'appalto e agli appalti, gli offerenti devono fornire agli Stati ACP prove soddisfacenti della propria ammissibilità ai sensi degli articoli 274 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché in materia di competenza e di adeguatezza delle risorse ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

Parità di partecipazione

ARTICOLO 295

Gli Stati ACP e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere, forniture e servizi, ed in particolare, se del caso, provvedimenti intesi :

a) ad assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le Gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP ed altri mezzi appropriati ;

b) ad eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni ;

c) ad incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP ;

d) ad assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel capitolato d'appalto ; e

e) a garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto.

Deroghe

ARTICOLO 296

1. Al fine di assicurare il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità, previa richiesta motivata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono al delegato, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe tenuto conto in particolare :

a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato ;

b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti della Comunità e degli Stati ACP ;

c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo o l'esecuzione degli appalti ;

d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi ;

e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali.

2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa :

a) qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi ;

b) in caso di cofinanziamento dei progetti e programmi di azioni ;

c) in caso di aiuti d'urgenza.

3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di consulenza o gli esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi.

Concorrenza

ARTICOLO 297

Salvo disposizione contraria prevista all'articolo 298 gli appalti di opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo sono aggiudicati in seguito a gara d'appalto aperta e gli appalti di servizi in seguito a licitazione privata.

ARTICOLO 298

1. Conformemente a quanto disposto nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e nell'articolo 299, lo Stato o gli Stati ACP possono, d'intesa con la Commissione :

a) aggiudicare appalti previa licitazione privata in seguito, eventualmente, ad una procedura di preselezione ;

b) assegnare appalti mediante trattativa privata ;

c) fare eseguire appalti in economia da servizi pubblici o semipubblici degli Stati ACP ;

2. Si può fare ricorso alle licitazioni private :

a) quando si rileva il carattere d'urgenza di una situazione o qualora il tipo dell'appalto o talune sue caratteristiche peculiari lo giustifichino ;

b) per progetti o programmi di carattere altamente specializzato ;

c) per gli appalti di grande importanza, in seguito ad una preselezione.

3. Gli appalti mediante trattativa privata possono essere aggiudicati :

a) per le azioni di scarsa importanza, in casi di emergenza o per azioni di cooperazione tecnica di breve durata ;

b) per gli aiuti d'urgenza ;

c) per azioni affidate a singoli esperti ;

d) per azioni complementari o necessarie per completarne altre già in fase di realizzazione ;

e) allorché l'esecuzione dell'appalto sia riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o licenze per l'utilizzazione, il trattamento o l'importazione di determinati articoli ;

f) in seguito a gara infruttuosa.

4. Viene applicata la seguente procedura per le licitazioni private e per gli appalti mediante trattativa privata :

a) nel caso degli appalti di opere e forniture, lo Stato o gli Stati ACP interessati, d'accordo con il delegato, redigono un elenco ristretto degli eventuali offerenti se del caso in seguito ad una procedura di preselezione ;

b) per gli appalti di servizi, l'elenco ristretto dei candidati viene redatto dagli Stati ACP, d'accordo con la Commissione, sulla base delle proposte dello Stato o degli Stati ACP interessati e delle proposte presentate dalla Commissione ;

c) per gli appalti mediante trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che gli sembrano utili con gli offerenti che figurano nell'elenco che lo Stato stesso ha redatto conformemente ai precedenti paragrafi, e aggiudica l'appalto all'offerente che ha scelto.

Appalti eseguiti in economia

ARTICOLO 299

1. Gli appalti sono eseguiti in economia da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati qualora lo Stato ACP disponga all'interno dei propri servizi nazionali di personale di gestione qualificato per gli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza, per gli appalti di servizi e per tutte le altre azioni il cui costo stimato sia inferiore a 5 milioni di ecu.

2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che gli consentano di assumere il personale supplementare necessario, come ad esempio esperti dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dell'azione considerata.

Contratti per aiuti d'urgenza

ARTICOLO 300

Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto della situazione in questione. A tale scopo lo Stato ACP, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, può autorizzare, d'accordo con il delegato :

a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata ;

b) l'esecuzione degli appalti in economia ;

c) l'esecuzione tramite organismi specializzati ;

d) l'attuazione diretta da parte della Commissione.

Procedura accelerata

ARTICOLO 301

1. Allo scopo di garantire l'attuazione rapida ed efficace dei progetti e programmi, viene istituita una procedura accelerata per le gare d'appalto, salvo indicazione contraria dello Stato ACP interessato o della Commissione, con una proposta presentata allo Stato ACP interessato per accordo. Nella procedura accelerata per le gare d'appalto, i termini per il deposito delle offerte sono più brevi e la pubblicazione del bando di gara è limitata allo Stato ACP interessato e agli Stati ACP vicini, conformemente alla legislazione vigente nello Stato ACP interessato. Questa procedura accelerata viene applicata per :

a) gli appalti di opere il cui costo stimato è inferiore a 5 milioni di ecu ;

b) gli aiuti d'urgenza, qualunque sia il loro importo.

2. Mediante deroga l'ordinatore nazionale può, con l'accordo del delegato, procurarsi forniture e/o servizi per un importo limitato negli Stati ACP interessati o negli Stati ACP vicini qualora queste forniture o servizi siano disponibili.

ARTICOLO 302

Allo scopo di accelerare la procedura, gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, stabilire e aggiudicare gli appalti di servizi a loro nome, direttamente o tramite la propria agenzia competente.

Preferenze

ARTICOLO 303

Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tale scopo :

a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu, agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche ;

b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP, viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche ;

c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche, a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP in possesso della competenza richiesta ;

d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni ;

e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, esperti o consulenti degli Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint-venture, subappalto o anche di formazione del personale già assunto.

Selezione

ARTICOLO 304

1. Lo Stato ACP aggiudica l'appalto :

a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto ;

b) nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri :

i) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione ;

ii) le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello Stato ACP ;

iii) la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali.

c) nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto conto tra l'altro dell'importo dell'offerta, delle qualità tecniche di quest'ultima, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza, della disponibilità del personale proposto.

2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sovraesposti, si accorda la preferenza :

a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP ; o

b) se una siffatta offerta non esiste :

i) all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP, oppure

ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure

iii) ad un consorzio di persone fisiche, di imprese o di società degli Stati ACP e della Comunità.

Regolamentazione generale

ARTICOLO 305

L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dalla presente convenzione e dalla regolamentazione generale che viene adottata mediante decisione del Consiglio dei Ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione.

Condizioni generali

ARTICOLO 306

L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata :

a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei Ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione, oppure

b) in caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga a terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, da tutte le altre condizioni generali accettate dallo Stato ACP interessato e dalla Comunità, ossia :

   i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse in questo Stato in materia di appalti internazionali ;

   ii) tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto.

Composizione delle controversie

ARTICOLO 307

La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene :

a) conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato in caso di appalto nazionale, e

b) in caso di appalto transnazionale :

i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure

ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei Ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione.

SEZIONE 6

REGIME FISCALE E DOGANALE

ARTICOLO 308

Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali esse intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita, non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 309

Fatto salvo l'articolo 308, viene applicato il seguente regime ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità :

a) i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire nello Stato ACP beneficiario ; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione di servizi ;

b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche e giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi ;

c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di importazione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature ;

d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse contemporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione da imposte e dazi di entrata, dazi doganali e altre tasse di effetto equivalente, purché tali imposte, dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi ;

e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture sono effettuate nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. L'appalto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica, maggiorato delle imposte eventualmente applicabili nello Stato ACP a queste forniture ;

f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di lavori sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario ;

g) l'importazione di effetti e oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario, in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente.

ARTICOLO 310

Qualsiasi materia non contemplata dagli articoli 308 e 309 resta soggetta alla legislazione nazionale dello Stato interessato.

CAPITOLO 6

AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE

SEZIONE 1

ORDINATORE PRINCIPALE

ARTICOLO 311

1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo.

2. A questo titolo, l'ordinatore principale :

a) impegna, liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi ;

b) controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate ;

c) in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate ;

d) approva il capitolato d'appalto prima che sia indetta la gara, fatti salvi i poteri esercitati dal delegato ai sensi dell'articolo 317 ;

e) provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli, in conformità dell'articolo 295 ;

f) approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i poteri esercitati dal delegato ai sensi dell'articolo 317.

3. Al termine di ogni esercizio, l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, che indica il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri, i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento, compresi la cooperazione regionale, l'aiuto d'emergenza, lo Stabex, il Sysmin e l'adeguamento strutturale.

SEZIONE 2

ORDINATORE NAZIONALE

ARTICOLO 312

1. Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. L'ordinatore nazionale è inoltre informato delle operazioni finanziate con le risorse gestite dalla Banca.

2. L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni ; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.

ARTICOLO 313

1. L'ordinatore nazionale :

a) è responsabile, in stretta collaborazione con il delegato, della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi d'azione ;

b) in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive ed approva le spese ;

c) prima che siano indette le gare d'appalto sottopone il capitolato d'appalto al delegato, che lo approva entro i termini fissati dall'articolo 317 ;

d) conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine richiesto per l'approvazione del contratto d'appalto ;

e) trasmette i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto al delegato, che dà la sua approvazione entro trenta giorni o entro i termini fissati dall'articolo 317 ;

f) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate ;

g) nel corso delle operazioni di esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale decide :

a) adeguamenti di scarso rilievo e modifiche di natura tecnica purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti ;

b) modifiche dei preventivi in corso di esecuzione ;

c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi ;

d) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi comportanti più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali ;

e) applicazione o condono delle penalità per ritardo ;

f) atti per lo svincolo delle cauzioni ;

g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine ;

h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP ;

i) subappalti ;

j) collaudi definitivi ; il delegato deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, vidimare i verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo ;

k) assunzione di consulenti ed altri esperti in materia di assistenza tecnica.

ARTICOLO 314

Tutti i documenti e tutte le proposte presentati dall'ordinatore nazionale alla Commissione o al delegato, con richiesta di accordo o di approvazione, in conformità della presente convenzione, sono approvati o considerati tali entro i termini fissati dalla presente convenzione o, entro trenta giorni se la convenzione non prevede alcun termine.

ARTICOLO 315

Al termine di ciascun esercizio del periodo di applicazione della convenzione l'ordinatore nazionale stila una relazione sulle azioni che rientrano nell'ambito del programma indicativo nazionale e dei programmi regionali attuati nello Stato ACP interessato. La relazione contiene tra l'altro :

a) la relazione di cui all'articolo 284 della presente convenzione relativa agli impegni, ai versamenti e al calendario di esecuzione del programma indicativo ed una relazione sull'andamento dei progetti e programmi ;

b) gli impegni, i versamenti, il calendario di esecuzione e il rendiconto dell'andamento dei progetti e programmi regionali attuati nello Stato in questione ;

c) in consultazione con il delegato della Commissione, la relazione di cui all'articolo 290 della presente convenzione concernente i programmi pluriennali ;

d) una valutazione delle azioni nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo attuate nello Stato ACP, compresi i programmi regionali.

Copia della relazione viene trasmessa contemporaneamente al delegato e al Segretariato generale degli ACP al più tardi novanta giorni dopo la fine dell'anno considerato.

SEZIONE 3

IL DELEGATO

ARTICOLO 316

1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP, o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.

2. Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui il delegato non è residente.

ARTICOLO 317

Il delegato riceve le istruzioni e i poteri necessari per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione dei progetti e programmi ed il sostegno necessario a tal fine. A tale scopo, ed in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il delegato :

a) a richiesta dello Stato ACP interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti e programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica ;

b) partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione ;

c) prepara le proposte di finanziamento ;

d) in caso di procedura accelerata, di contratto a trattativa privata e di contratto per aiuto d'urgenza, approva, prima che l'ordinatore nazionale indica la gara, il capitolato d'appalto entro un termine di trenta giorni a decorrere dal suo invio da parte dell'ordinatore nazionale ;

e) in tutti i casi che non sono contemplati dalla lettera d), trasmette il capitolato d'appalto all'ordinatore principale con richiesta di approvazione entro trenta giorni a decorrere dal suo invio al delegato da parte dell'ordinatore nazionale ;

f) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame ;

g) approva, nel termine di trenta giorni, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto sottopostagli dall'ordinatore nazionale :

i) per tutti gli appalti a trattativa privata ;

ii) per tutti gli appalti di servizi ;

iii) per tutti gli appalti relativi agli aiuti d'urgenza ; e

iv) per tutti gli appalti con procedura accelerata, gli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu e i contratti per forniture di valore inferiore a 1 milione di ecu ;

h) approva, nel termine di trenta giorni, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto non contemplata dalla lettera g), sottopostagli dall'ordinatore nazionale, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti : l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto, è conforme ai criteri di selezione ivi fissati e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto ;

i) Quando non sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera h) trasmette all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto. L'ordinatore principale delibera entro sessanta giorni dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto tale proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari ;

j) approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, le clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore nazionale ;

k) si accerta che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico ;

l) coopera con le autorità nazionali dello Stato ACP in cui rappresenta la Commissione valutando regolarmente le azioni ;

m) intrattiene contatti stretti e continui con l'ordinatore nazionale per analizzare e risolvere i problemi specifici incontrati nell'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ;

n) in particolare, verifica ad intervalli regolari che le azioni progrediscano al ritmo fissato nelle previsioni di calendario figuranti nella decisione di finanziamento ;

o) comunica allo Stato ACP ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte ;

p) informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

ARTICOLO 318

Al termine di ciascun esercizio del periodo di applicazione della convenzione, il delegato redige una relazione sull'attuazione del programma indicativo nazionale e dei programmi regionali, segnatamente per quanto attiene alle azioni del Fondo gestite dalla Commissione. La relazione contiene tra l'altro :

a) l'importo del programma indicativo, gli impegni, i versamenti e il calendario di attuazione del programma indicativo e dei programmi regionali ;

b) una relazione sull'andamento dei progetti e programmi ;

c) una valutazione delle azioni del Fondo nello Stato ACP e dei programmi regionali.

Copia della relazione viene sottoposta contemporaneamente agli Stati ACP interessati e alla Comunità.

SEZIONE 4

PAGAMENTI - DELEGATI AI PAGAMENTI

ARTICOLO 319

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Comunità nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, in base ad una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare l'obbligo di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi di pagamento.

3. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi.

4. Per i pagamenti in ecu, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in ecu a nome della Commissione. Gli istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa. I pagamenti su detti conti possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del delegato operante a suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore nazionale o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore nazionale.

5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore nazionale o eventualmente dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.

6. Le procedure, l'emissione degli ordinativi di pagamento per la liquidazione e il pagamento delle spese devono essere espletate al massimo entro novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al delegato quarantacinque giorni prima della scadenza al più tardi.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessato/i e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità del paragrafo 6.

8. I delegati al pagamento, l'ordinatore nazionale, il delegato e i servizi responsabili della Commissione rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che sono stati incaricati di eseguire.

SEZIONE 5

CONTROLLO E VALUTAZIONE

ARTICOLO 320

Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di valutare in modo indipendente le azioni in materia di sviluppo (preparazione e attuazione) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future. Questi lavori sono realizzati congiuntamente dagli Stati ACP e dalla Comunità.

ARTICOLO 321

1. Più specificamente, i lavori saranno volti :

a) ad effettuare un controllo ed una valutazione congiunti, regolari e indipendenti delle azioni e delle attività nell'ambito del Fondo ;

b) ad organizzare il controllo e la valutazione congiunti delle azioni in atto e di quelle concluse, e a raffrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi fissati. La gestione, il funzionamento e il mantenimento degli effetti conseguiti dovrebbero essere riveduti sistematicamente ;

c) a riferire al Consiglio dei Ministri ACP-CEE i risultati dei lavori di valutazione e ad utilizzare questa esperienza per la progettazione e l'esecuzione delle azioni future ;

d) a provvedere ad ottenere dagli Stati ACP osservazioni su tutte le relazioni di controllo e di valutazione e garantire in tutti i casi che gli esperti degli Stati ACP partecipino sempre direttamente ai lavori di controllo e valutazione e alla preparazione delle relazioni ;

e) a provvedere affinché gli Stati ACP e la Comunità programmino regolarmente i lavori di valutazione ;

f) ad elaborare la sintesi dei risultati del controllo e della valutazione per settore, per strumento, per tema, per paese e per regione. A tale scopo :

i) le relazioni sui risultati del controllo e della valutazione vengono preparate e pubblicate ad intervalli convenuti ;

ii) viene approntata una relazione annuale sui risultati dell'esecuzione delle operazioni ;

g) a garantire la riutilizzazione operativa dei risultati del controllo e della valutazione nella politica e nelle pratiche relative allo sviluppo, creando efficaci meccanismi atti a consentire tale riutilizzazione, organizzando seminari e laboratori e pubblicando e divulgando concise informazioni sulle scoperte, le conclusioni e le raccomandazioni più importanti ; ad utilizzare questa esperienza, attraverso un processo di discussione e di controllo con il personale responsabile delle azioni e degli orientamenti, per l'ideazione e l'esecuzione delle azioni future e per contribuire a riorientarle ;

h) ad individuare e divulgare gli insegnamenti che possono contribuire a migliorare l'ideazione e l'attuazione delle azioni future ;

i) a raccogliere e sfruttare le pertinenti informazioni disponibili insieme con le organizzazioni nazionali e internazionali di cooperazione per lo sviluppo.

2. I lavori verteranno segnatamente :

a) sui settori di sviluppo ;

b) sugli strumenti e sui temi in materia di sviluppo ;

c) sulle revisioni a livello nazionale e regionale ;

d) sulle operazioni di sviluppo individuali.

ARTICOLO 322

Per accertarsi della sua utilità pratica rispetto agli obiettivi della convenzione e migliorare gli scambi di informazione, la Commissione :

a) intrattiene strette relazioni con le unità di controllo e valutazione negli Stati ACP e nella Comunità, nonché con gli ordinatori nazionali, con le delegazioni della Commissione e con gli altri servizi interessati delle amministrazioni nazionali e delle organizzazioni regionali degli Stati ACP ;

b) aiuta gli Stati ACP a dispiegare o a rafforzare le loro capacità in materia di controllo e valutazione mediante consulenze o corsi sulle tecniche di controllo e valutazione.

ARTICOLO 323

Il Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle azioni di controllo e di valutazione in conformità della dichiarazione congiunta figurante nell'allegato LV.

SEZIONE 6

COMITATO ACP-CEE DI COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

ARTICOLO 324

Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

ARTICOLO 325

A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei Ministri un comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso "Comitato ACP-CEE". Detto comitato ha l'incarico di :

a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione in materia di sviluppo ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo ;

b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico derivante dall'attuazione di questa cooperazione ;

c) esaminare i problemi relativi ai calendari d'impegno e di pagamento, nonché all'attuazione dei progetti e programmi per eliminare eventuali difficoltà e blocchi costatati ;

d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione in materia di sviluppo siano realizzati ;

e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione in materia di sviluppo ;

f) redigere o adattare i capitolati generali d'oneri che disciplinano l'assegnazione e l'esecuzione degli appalti, in conformità delle disposizioni della convenzione ;

g) esaminare i lavori di controllo e valutazione e formulare proposte per garantire un'efficace esecuzione dei lavori di controllo e di valutazione e vagliare le proposte concernenti i futuri lavori di controllo e di valutazione ;

h) esaminare le misure adottate per garantire un buon rapporto tra costo ed efficacia dei programmi di cooperazione tecnica ed in particolare quelle destinate ad incoraggiare e a sviluppare le capacità nazionali e/o regionali delle risorse umane degli Stati ACP ;

i) esaminare le misure adottate per garantire migliori condizioni ed un migliore contesto per l'attribuzione degli appalti alle imprese ACP ;

j) esaminare il modo in cui sono stati utilizzati gli strumenti della convenzione per contribuire ad alleviare gli oneri finanziari che gravano sugli Stati ACP a causa del loro indebitamento ;

k) esaminare gli strumenti di carattere economico, tecnico, giuridico e istituzionale attuati nell'ambito della convenzione per conseguire gli obiettivi in materia di promozione degli investimenti privati allo scopo di individuare gli ostacoli che si frappongono attualmente allo sviluppo degli Stati ACP e di determinare le azioni indispensabili per eliminare tali ostacoli ;

l) esaminare le misure atte a favorire e ad accrescere un più stabile flusso di capitali privati ed a promuovere :

i) il finanziamento congiunto degli investimenti produttivi in associazione con il settore privato ;

ii) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali ;

iii) la creazione, l'attività e l'efficienza dei mercati finanziari nazionali ;

m) esaminare i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti negli Stati ACP e negli Stati membri della Comunità che incidono sulla cooperazione allo sviluppo ;

n) riferire al Consiglio sui problemi che ha esaminato e sottoporgli ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo ;

o) elaborare e sottoporre al Consiglio i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni ;

p) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo ;

q) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio.

ARTICOLO 326

1. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza.

3. Il Comitato ACP-CEE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al Comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.

4. Allorché un problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo viene sottoposto al Comitato ACP-CEE, quest'ultimo lo esamina nei sessanta giorni successivi per risolverlo in maniera adeguata.

5. a) Il Comitato ACP-CEE esamina regolarmente i progressi compiuti nell'attuazione della cooperazione regionale. Studia in particolare i problemi e le questioni di politica generale che gli vengono sottoposti dagli Stati ACP o dalla Comunità e formula opportune proposte.

   b) L'attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo dei servizi viene esaminata e seguita dal Comitato ACP-CEE.

6. Il Comitato ACP-CEE esamina l'attuazione delle misure specifiche a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, in particolare quelle che sono considerate auspicabili per rendere tali Stati più attrattivi per gli investitori privati.

ARTICOLO 327

1. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE :

a) gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, in collaborazione con il Segretariato degli ACP da un lato, e la Commissione, in collaborazione con la Banca, dall'altro, sottopongono al Comitato relazioni annuali sulla gestione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ;

b) in conformità della dichiarazione congiunta figurante nell'allegato LV viene presentata al Comitato una relazione annuale sulle azioni/attività di controllo e di valutazione ;

c) la Commissione elabora, in collaborazione con la Banca, relazioni regolari per informare il Comitato dei risultati del lavoro di coordinamento nel settore degli investimenti e del sostegno al settore privato ;

d) la Commissione elabora relazioni e realizza studi per informare il Comitato :

- sui flussi degli investimenti tra la Comunità e gli Stati ACP ; sugli ostacoli economici, giuridici e istituzionali che si frappongono agli investimenti ; sulle misure atte ad agevolare i trasferimenti dei capitali privati, i cofinanziamenti, l'accesso degli Stati ACP ai mercati finanziari internazionali e il funzionamento dei mercati finanziari nazionali ;

- sulle attività dei sistemi nazionali e internazionali di garanzia degli investimenti ;

- sugli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti conclusi tra gli Stati membri e gli Stati ACP.

2. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo della Comunità, nonché le relazioni sul controllo, sulla valutazione, sugli investimenti che gli vengono presentate a norma del paragrafo 1. Il Comitato :

a) redige una relazione annuale sull'andamento dei propri lavori ; la relazione è esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale dedicata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ; e

b) sottopone al Consiglio dei Ministri tutte le osservazioni, informazioni o proposte relative all'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e ai problemi generali posti da detta cooperazione.

c) formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio ;

3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e adotta risoluzioni o formula orientamenti in merito alle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere affinché siano conseguiti gli obiettivi di tale cooperazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

ARTICOLO 328

Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla convenzione e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli della convenzione, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari :

- all'intensificazione della cooperazione regionale ;

- alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni ;

- allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale ;

- in materia di adeguamento strutturale, al livello dello sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'adeguamento

- all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

CAPITOLO I

STATI ACP MENO SVILUPPATI

ARTICOLO 329

Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 330

1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati :

Antigua e Barbuda
Belize
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Capo Verde
Repubblica Centrafricana
Comore
Gibuti
Dominica
Etiopia
Gambia
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Haiti
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambico
Niger
Uganda
Ruanda
Isole Salomone
St. Christopher-and-Nevis
Santa Lucia
St. Vincent e Grenadine
Samoa occidentali
Sao Tomé e Principe
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Ciad
Tuvalù
Togo
Tonga
Vanuatu

2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri :

- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione ;

- qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.

ARTICOLO 331

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 329 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti :

1) Obiettivi

- Articoli 8 e 26

2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 52

3) Centro tecnico per lo sviluppo agricolo e rurale

- Articolo 53, paragrafo 3

4) Sviluppo della pesca

- Articolo 62

5) Cooperazione industriale

- Articolo 97, paragrafi 1 e 2

6) Sviluppo dei servizi

- Articolo 116

7) Sviluppo del commercio

- Articolo 136, paragrafo 5

8) Cooperazione regionale

- Articolo 165

9) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale

- Articolo 180

10) Stabex

- Articolo 189, paragrafo 3
- Articolo 196, paragrafo 2
- Articolo 197, paragrafi 3 e 4

11) Sysmin

- Articolo 215, paragrafo 1

12) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

- Articolo 220, lettera o)

13) Finanziamento delle spese ricorrenti

- Articolo 227, paragrafo 2

14) Ripartizione dei mezzi di finanziamento

- Articolo 238

15) Adeguamento strutturale

- Articolo 246, paragrafo 3

16) Microprogetti

- Articolo 252, paragrafo 4

17) Istruzione dei progetti

- Articolo 287, paragrafo 3

18) Attuazione delle misure specifiche

- Articolo 324
- Articolo 326, paragrafo 6

19) Protocollo sulle norme di origine

- Articolo 30, paragrafo 2
- Articolo 31, paragrafo 5

CAPITOLO II

STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE

ARTICOLO 332

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 333

1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono :

Botswana	Niger
Burkina Faso	Uganda
Burundi	Ruanda
Repubblica Centrafricana	Swaziland
Lesotho	Ciad
Malawi	Zambia
Mali	Zimbabwe

2. L'elenco degli Sati ACP senza sbocco sul mare può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 334

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 332 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti :

1) Obiettivi

- Articolo 8

2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 52

3) Sviluppo della pesca

- Articolo 62

4) Cooperazione industriale

- Articolo 97, paragrafo 1

5) Sviluppo dei servizi

- Articolo 116

6) Sviluppo del commercio

- Articolo 136, paragrafo 5

7) Cooperazione regionale

- Articolo 159, lettera g)

- Articolo 165

8) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale

- Articolo 180

9) Stabex

- Articolo 196, paragrafo 2

- Articolo 197, paragrafo 4

10) Sysmin

- Articolo 215

11) Ripartizione dei mezzi di finanziamento

- Articolo 238

12) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

- Articolo 220, lettera o)

13) Attuazione delle misure specifiche

- Articolo 324
- Articolo 326, paragrafo 6.

CAPITOLO III

STATI ACP INSULARI

ARTICOLO 335

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentir loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 336

1. Gli Stati ACP insulari sono :

Antigua e Barbuda
Bahamas
Barbados
Capo Verde
Comore
Dominica
Repubblica Dominicana
Figi
Grenada
Haiti
Giamaica
Kiribati
Madagascar
Maurizio
Papua Nuova Guinea
St.Christopher-and-Nevis
Santa Lucia
St. Vincent e Grenadine
Samoa Occidentali
Sao Tomé e Principe
Isole Salomone
Seicelle
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalù
Vanuatu

2. L'elenco degli Stati ACP insulari può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 337

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 335 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti :

1) Obiettivi

- Articolo 8

2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 52

3) Sviluppo della pesca

- Articolo 62

4) Cooperazione industriale

- Articolo 97, paragrafo 1

5) Sviluppo dei servizi

- Articolo 116

6) Sviluppo del commercio

- Articolo 136, paragrafo 5

7) Cooperazione regionale

- Articolo 165

8) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale

- Articolo 180

9) Stabex

- Articolo 196, paragrafo 2
- Articolo 197, paragrafo 4

10) Sysmin

- Articolo 215, paragrafo 1

11) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

- Articolo 220, lettera o)

12) Ripartizione dei mezzi di finanziamento

- Articolo 238

13) Attuazione delle misure specifiche

- Articolo 324
- Articolo 326, paragrafo 6

14) Protocollo sulle norme di origine

- Articolo 31, paragrafo 5